Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1912 — **Roma — Martedì, 8 ottobre** — **Numero 237**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

		anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:		L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno:		» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:		» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1005 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 18 dicembre 1910, n. 867;

Veduta la legge 18 luglio 1911, n. 762;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pegli affari esteri, di concerto coi ministri per la pubblica istruzione e pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il regolamento per le scuole italiane all'estero annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dai ministri predetti.

Art. 2.

È abrogato il regolamento per le scuole italiane all'estero, approvato con R. decreto 23 agosto 1894, n. 395.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — DI SAN GIULIANO — CREDARO — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO
per le scuole italiane all'estero.

TITOLO I.

Degli Istituti scolastici. — Disposizioni generali

CAPO I.

Ammissioni, iscrizioni, esami.

Art. 1.

Le scuole per mezzo delle quali il Ministero degli affari esteri provvede alla diffusione della lingua e della coltura italiana all'estero sono:

a) scuole di Stato in paesi esteri e nelle colonie di diretto dominio;

b) scuole coloniali laiche e confessionali;

c) scuole straniere nelle quali s'insegna l'italiano come elemento di cultura e strumento di commercio.

Nelle scuole di Stato, ove sono ammessi alunni di ogni nazionalità e religione, le domande di ammissione dei nostri nazionali hanno in ogni caso la preferenza.

Art. 2.

Le iscrizioni si iniziano almeno dieci giorni prima dell'apertura della scuola.

Alcuni giorni prima dell'incominciamento regolare dei corsi, secondo che richiede il numero degli alunni inscritti, hanno luogo gli esami di ammissione e di riparazione.

Art. 3.

I giovanetti che intendono iscriversi nella prima classe delle scuole governative presentano al direttore:

il certificato di nascita;

quello di vaccinazione.

Quando intendano iscriversi in una delle classi superiori alla prima, aggiungono anche l'attestato di promozione.

Art. 4.

Nei paesi ove non esistono nè ufficio regolare di stato civile, nè uso di vaccinazione, il direttore o la direttrice della scuola può iscrivere i giovanetti anche senza quei documenti, per speciale autorizzazione del R. agente, curando, però, di farli vaccinare dal medico del consolato italiano nel più breve tempo possibile.

Art. 5.

Un mese dopo il principio delle lezioni, le iscrizioni normali sono chiuse.

L'ispettore regionale o il R. agente può tuttavia concedere l'ammissione, anche dopo quel termine, agli alunni che giustifichino di non aver potuto dimandarla in tempo utile, per gravi ragioni indipendenti dalla loro volontà.

Negli asili infantili, i posti rimasti vacanti possono essere occupati da altri bambini anche durante il corso dell'anno.

Art. 6.

Nell'ultima quindicina dell'anno scolastico si danno gli esami di ammissione e promozione.

I giorni degli esami di licenza sono determinati dalla direzione generale su proposta dei RR. agenti, sentite le deputazioni scolastiche e gli ispettori regionali.

Art. 7.

Per le formalità e per i modi degli esami di ammissione, di promozione e di licenza nelle scuole all'estero, si seguono le norme che sono in vigore nelle scuole congeneri del Regno, eccetto il caso di speciali disposizioni.

Art. 8.

I registri degli esami, autenticati dall'ispettore regionale o in mancanza dal R. agente, sono conservati nell'archivio dell'Istituto perchè si possa desumere copia legale ogni qualvolta ne sia fatta domanda.

Tali copie, al pari delle pagelle scolastiche, sono rilasciate gratuitamente, salvo i diritti di bollo secondo le prescrizioni vigenti nel Regno.

Art. 9.

I moduli per gli attestati di promozione e di licenza sono forniti dal Ministero degli affari esteri. Sono firmati dai direttori e contrassegnati dall'ispettore regionale o dal R. agente.

CAPO II.

Calendario scolastico, premiazione e feste.

Art. 10.

L'anno scolastico dura di regola non più di dieci e non meno di nove mesi, compreso in esso il tempo impiegato negli esami. Il Ministero potrà però, sentite le deputazioni scolastiche locali e l'ispettore regionale, variare questi limiti in considerazione di speciali condizioni climatiche. La data di apertura e di chiusura delle scuole è stabilita dal Ministero.

Art. 11.

Le vacanze settimanali non possono essere più di due e sono fissate dall'ispettore regionale, sentite le deputazioni scolastiche.

Le piccole vacanze da distribuirsi durante l'anno, secondo gli usi e le consuetudini locali, non possono eccedere il numero di 20 e sono determinate nel calendario dall'ispettore generale su proposta delle singole deputazioni scolastiche.

Art. 12.

È ammessa come legittima giustificazione di assenza dalla scuola la ricorrenza delle grandi solennità della nazione o della religione cui gli alunni appartengono.

Art. 13.

In tutte le scuole sono celebrate le seguenti feste civili:

la festa nazionale dello Statuto (prima domenica di giugno) e, dove le scuole sieno aperte, la liberazione di Roma (20 settembre);

il genetliaco di Sua Maestà il Re;

il genetliaco di Sua Maestà la Regina;

il compleanno o l'onomastico (a seconda degli usi locali) del capo dello Stato ove ha sede la scuola;

la festa nazionale dello Stato medesimo

Art. 14.

Nei giorni dedicati alla celebrazione di feste civili e negli altri che saranno designati dal R. agente, è inalberata all'ingresso della scuola la bandiera nazionale.

Il direttore o la direttrice od un insegnante da essi delegato, ricorda brevemente alla scolaresca gli avvenimenti nazionali ai quali si riferisce l'anniversario che si celebra.

Art. 15.

Nella festa dello Statuto e in quella del genetliaco di S. M. il Re, il corpo insegnante, accompagnato da una rappresentanza della scolaresca, fa visita ufficiale ai RR. agenti diplomatici o consolari.

Art. 16.

Il R. agente, su proposta delle deputazioni scolastiche, sentito l'ispettore regionale, stabilisce i giorni e le modalità per la distribuzione dei premi.

Il R. agente invita, a nome del R. Governo, le principali autorità locali, i genitori degli alunni e i notabili della colonia alla solenne premiazione.

In quella occasione, il direttore o la direttrice della scuola fa una breve relazione sull'andamento dell'Istituto, ed uno degli insegnanti potrà tenere un discorso d'occasione o una conferenza.

L'ispettore regionale o, dove questi non risiede, il R. agente esaminerà tali conferenze o discorsi prima che siano pubblicamente pronunciati.

Quando nella stessa città sono più scuole, sia elementari, sia secondarie, ciascun direttore fa una breve relazione concernente il proprio Istituto.

Il Ministero degli affari esteri fornisce alle varie scuole gli attestati di premio e i premi stessi in libri o medaglie.

Gli attestati di premio sono firmati dai direttori e contrassegnati dal R. agente.

Art. 17.

Durante l'anno scolastico si possono aprire nelle scuole esposizioni pubbliche di disegno, di calligrafia, di computisteria, di lavori donneschi, di lavori manuali, ecc., e in tal caso si aggiudicano ai più meritevoli premi speciali da darsi insieme cogli altri nel giorno della premiazione.

CAPO III.

Insegnamenti speciali — Biblioteche Educazione fisica.

Art. 18.

Gli incaricati dell'insegnamento facoltativo della religione sono proposti al Ministero dal R. agente, inteso l'ispettore regionale. Saranno preferibilmente di nazionalità italiana.

Art. 19.

In ogni scuola è obbligatorio e gratuito l'insegnamento della lingua del paese, o nei paesi mistilingui, di una fra quelle che vi si parlano.

Un insegnante speciale ha l'incarico di queste lezioni.

Tale insegnamento può essere impartito in corsi speciali e gli alunni possono esservi riuniti, avuto riguardo alle cognizioni di ciascuno in detta lingua, senza tener conto della classe cui appartengono.

Art. 20.

Lo studio di altre lingue straniere è facoltativo e a pagamento, salvo circostanze eccezionali, e si dà in corsi speciali e in modo da non intralciare lo svolgimento dell'orario obbligatorio.

Agli alunni che superano felicemente gli esami si rilascia un attestato speciale.

Art. 21.

L'insegnamento delle lingue straniere negli Istituti scolastici governativi all'estero è equiparato, nei suoi effetti, a quello delle lingue moderne che s'impartisce nelle scuole secondarie del Regno in sostituzione di esso.

Art. 22.

In ogni scuola pubblica primaria o media, maschile o femminile, è obbligatorio per gli alunni un corso di educazione fisica. Il programma sarà approvato in principio d'anno dal Consiglio degli insegnanti insieme con gli altri programmi didattici. A tal fine saranno tenuti presenti i programmi contenuti nella circolare numero 57 in data 16 novembre 1910 del ministro della pubblica istruzione, adattandoli alle esigenze locali.

Art. 23.

L'educazione fisica comprende: la ginnastica propriamente detta, i giuochi ginnici, il canto corale e gli altri esercizi educativi atti a rinvigorire il corpo e a formare il carattere.

Art. 24.

Ogni edificio scolastico sarà possibilmente provveduto di una palestra coperta e di una annessa area scoperta ad uso di campo di giuochi.

Art. 25.

Le passeggiate scolastiche a scopo d'esercizio fisico sono indette dai direttori degli Istituti d'accordo coi RR. agenti, e si fanno sotto la guida e la responsabilità degli insegnanti di ginnastica.

Art. 26.

Ogni scuola sarà gradatamente fornita di una biblioteca destinata ad uso del corpo insegnante, degli alunni e della colonia.

Un regolamento speciale approvato dall'ispettore regionale stabilisce le norme che si riferiscono alla istituzione e all'ordinamento di essa.

Le direzioni delle scuole sono autorizzate, previo accordo col Regio agente, a tutte le iniziative opportune per estendere l'uso della biblioteca alla colonia.

CAPO IV.

Contributi delle colonie.

Art. 27.

Le colonie concorrono alle spese dell'insegnamento mediante i contributi delle famiglie per le iscrizioni, frequenze e diplomi degli alunni inscritti alle scuole medie ed alle scuole elementari a pagamento, non chè per libri e materiale scolastico.

Tali contributi saranno versati in tesoreria per essere poi, con decreto del Ministero del tesoro, portati in aumento ai vari capitoli del bilancio del Ministero degli affari esteri, relativi alle spese delle scuole italiane all'estero.

Art. 28.

La riscossione dei contributi è affidata, ai sensi dell'art. 183, al R. agente, il quale ne rilascia ricevuta da apposito bollettario a madre e figlia da inviarsi mensilmente al Ministero col relativo rendiconto e rimessa di fondi.

Art. 29.

I libri e il materiale scolastico possono essere distribuiti gratuitamente o a pagamento a seconda delle contingenze speciali, per mezzo dei patronati scolastici o, dove non esistano, delle direzioni scolastiche. I patronati o le direzioni renderanno conto al R. agente dei relativi introiti.

CAPO V.

Capi di Istituto.

Art. 30.

La rappresentanza dell'Istituto spetta a chi ha l'incarico della direzione di esso.

L'ispettore regionale designa l'insegnante titolare cui spetta, all'occorrenza, di fare le veci del direttore.

Art. 31.

Per tutto ciò che concerne l'esecuzione del presente regolamento e secondo le disposizioni di esso, i direttori e le direttrici si rivolgono al R. agente, e per la parte didattica e pedagogica all'ispettore regionale e per mezzo di questo al direttore generale.

Art. 32.

Il direttore o la direttrice presiede il Consiglio degli insegnanti e tutte le Commissioni di esame, salvo speciale provvedimento del Ministero.

Mantiene la concordia e l'uniformità degli intenti educativi fra gli insegnanti; li assiste con i suoi consigli, e, occorrendo, li ammonisce.

Art. 33.

Per tutto il tempo delle lunghe vacanze il direttore può lasciare il luogo di sua residenza, dopo di avere presentata la relazione di cui all'art. 44. Ritorna alla sede almeno dieci giorni prima della riapertura dell'anno scolastico. Però, quando sia regolarmente sostituito nelle sue funzioni con consenso del R. agente, potrà ritornare secondo le norme comuni per gli insegnanti stabilite dall'articolo 54.

All'apertura dell'anno scolastico, prima del principio delle lezioni, stabilisce, sentiti gli insegnanti, l'orario didattico; discute in Consiglio collegiale e poi manda all'ispettore regionale per l'approvazione definitiva, i programmi particolareggiati redatti da ciascun insegnante, e il regolamento interno della scuola.

Art. 34.

Tiene in ordine i registri d'iscrizione e quelli degli esami di

ammissione, di promozione e di licenza; custodisce i giornali di classe che alla fine delle lezioni si fa consegnare dagli insegnanti, ed esamina se vi sono notate tutte le notizie richieste.

Art. 35.

Sul certificato di ammissione e sulle pagelle scolastiche trascrive ogni bimestre i voti riportati dagli alunni.

Firma i certificati di promozione e di licenza, le menzioni onorevoli e gli attestati di premio, e cura che siano contrassegnati dall'ispettore regionale o dal regio agente.

I certificati di licenza sono controfirmati dal direttore generale.

Art. 36.

Assiste coadiuvato da un insegnante per turno all'entrata e alla uscita degli alunni e decide se quelli in ritardo possano essere ammessi alla lezione.

Art. 37.

Visita, almeno ogni mese, le classi e si accerta che siano svolti ordinatamente i programmi, seguite tutte le norme pedagogiche e mantenuta la disciplina.

Art. 38.

Custodisce e tiene in ordine con apposito inventario la suppellettile scolastica di cui è responsabile anche durante il periodo delle vacanze, e informa, di mese in mese, il R. agente delle variazioni avvenute, registrandole in apposito modulo, in triplice esemplare, di cui uno è rimesso al Ministero, uno al R. agente e il terzo conservato nell'archivio della scuola.

Cura, coadiuvato da un insegnante a turno, la biblioteca scolastica, veglia alla buona conservazione del materiale didattico e della suppellettile scolastica; cura che la nettezza sia mantenuta nei locali della scuola e che il personale di servizio adempia puntualmente il suo dovere.

Art. 39.

Riferisce trimestralmente all'ispettore regionale quanto di più notevole sia avvenuto nella scuola intorno alla disciplina degli alunni e all'andamento degli studi; riferisce pure trimestralmente all'ispettore regionale circa l'amministrazione generale della scuola.

Ove accada un incidente grave, ne dà notizia nel più breve tempo al R. agente e all'ispettore regionale.

Art. 40.

Nella prima decade di marzo, manda al R. agente e all'ispettore regionale il bilancio preventivo della scuola per il prossimo venturo anno scolastico.

Art. 41.

Dà immediata notizia alla famiglia dell'alunno di quanto di straordinario sia al medesimo occorso durante il tempo della lezione.

Cura che gli scolari, in classe e fuori, diano esempio di buona educazione e di gentilezza.

Art. 42.

Destina, in determinati giorni della settimana, e senza mancare ai doveri d'insegnante, le ore per ricevere i genitori degli alunni, per ascoltare le loro comunicazioni e per informarli della condotta dei loro figliuoli.

Art. 43.

In rapporto speciale, appena terminati gli esami, fa conoscere al Ministero, per mezzo dell'ispettore regionale, il numero dei premi e delle menzioni onorevoli aggiudicati.

Art. 44.

Entro quindici giorni dopo il termine degli esami, trasmette all'ispettore regionale la relazione finale redatta da ciascun insegnante, accompagnandola con un suo rapporto generale, in cui dà conto: dello stato materiale e morale della scuola; dei metodi seguiti per l'insegnamento di ciascuna materia; dell'idoneità e dello zelo degli insegnanti; del profitto degli alunni; dell'esito degli esami e del numero dei promossi, aggiungendo le notizie e le proposte che crede utili all'incremento della scuola.

Ogni anno nel mese di gennaio trasmette all'ispettore regionale valendosi di apposito modulo fornito dal Ministero, le principali notizie statistiche circa la scuola, dando conto del numero degli inscritti e degli assidui, distinti per classi, per età, per religione, per cittadinanza e per nazionalità, e proponendo le variazioni occorrenti per l'Annuario.

In rapporto speciale, fa conoscere all'ispettore regionale il numero di copie dei libri di testo che occorrono nel prossimo futuro anno scolastico in ciascuna classe.

All'ispettore regionale manda una relazione riassuntiva sui proventi delle tasse scolastiche dell'anno paragonati con quelli dell'anno precedente.

CAPO VI.

Insegnanti.

Art. 45.

Il ministro degli affari esteri destina ciascun insegnante, tenuto conto del grado e delle attribuzioni alla residenza giudicata più opportuna, e lo trasferisce da una residenza all'altra quando l'interesse del servizio lo richiede.

Il trasferimento, quando sia consigliato da ragioni di servizio, dà diritto all'insegnante alle stesse competenze determinate per il viaggio di prima nomina.

Quand'anche l'insegnante all'atto del trasferimento si trovasse in congedo in Italia, l'indennità è da calcolarsi dalla sede precedente alla sede nuova.

Ove un insegnante sia trasferito a sua richiesta o per misura disciplinare, non ha diritto alle indennità.

Art. 46.

Le spese di viaggio di prima nomina o di trasferimento per motivi di servizio tanto dell'insegnante quanto della famiglia di lui, limitate ai genitori, od a chi ne fa le veci, alla moglie ed ai figli sono così specificate:

1° prezzo del biglietto in 2ª classe per il percorso ferroviario;

2° il 25 0/0 sul prezzo del biglietto del percorso ferroviario da servire quale indennità pel trasporto del bagaglio;

3° prezzo del passaggio in 2ª classe per i viaggi di mare;

4° l'intero prezzo di trasporto per i viaggi che non possono farsi per mezzo di ferrovia o di piroscafo;

5° una diaria di L. 10 all'insegnante per tutto il tempo impiegato nel viaggio, compresi i giorni di partenza e di arrivo.

Art. 47.

Gli insegnanti debbono avere verso i RR. agenti, oltre la deferenza dovuta da tutti i nazionali al rappresentante del R. Governo, quella osservanza che spetta nel Regno ai superiori scolastici.

Art. 48.

Gli insegnanti non possono accettare e sostenere impieghi od uffici estranei alla scuola cui sono addetti senza il consenso del Ministero, nè possono assumere lezioni private senza il permesso del capo Istituto.

Art. 49.

È imposto agli insegnanti il massimo rispetto verso le autorità, le leggi, la religione e le costumanze locali.

Art. 50.

Nelle feste e cerimonie ufficiali i capi d'Istituto e gl'insegnanti, quali funzionari dello Stato, saranno rappresentati.

Art. 51.

Se un insegnante desidera far giungere una comunicazione al Ministero, deve inviarla per mezzo del direttore.

Per gravi motivi, l'ispettore regionale può incaricarsi della trasmissione della comunicazione stessa senza che passi per il mezzo del direttore della scuola, e, in tal caso, dal rapporto ufficiale che accompagna la lettera dell'insegnante deve risultare la ragione di tale eccezione.

I ricorsi dei capi d'Istituto e degli insegnanti contro i provvedimenti adottati dai RR. agenti, dalle deputazioni scolastiche e dagli ispettori devono essere presentati all'immediato superiore gerarchico entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

I ricorsi non hanno efficacia sospensiva.

Art. 52.

Gli insegnanti seguono i programmi didattici approvati dal Governo e le buone massime pedagogiche; osservano fedelmente il regolamento che governa la scuola; usano la maggior benevolenza e cortesia verso gli alunni; scrivono nel giornale scolastico tutte le notizie richieste e le cose più notevoli avvenute durante le lezioni, delle quali danno avviso al direttore; e presentano giornalmente al direttore la nota degli alunni assenti, chiamando l'attenzione di lui su quelli che abitualmente manchino ai loro doveri.

Art. 53.

Prima che si dia principio alle lezioni, ciascun insegnante consegna al direttore il proprio programma didattico particolareggiato in doppio esemplare: alla fine, poi, una relazione completa sull'andamento didattico e disciplinare della classe e dell'insegnamento ad esso affidato, sul metodo seguito e sui risultati ottenuti, unendovi un prospetto statistico che fornisca i dati richiesti dagli articoli 43 e 44.

Art. 54.

Per tutto il tempo delle lunghe vacanze gli insegnanti possono lasciare il luogo di loro residenza dopo di avere presentata la relazione di cui all'articolo precedente.

Ritornano nella loro sede il giorno innanzi alla riapertura dell'anno scolastico.

Gli insegnanti che si recano in congedo o ne ritornano per raggiungere la loro residenza non hanno diritto ad alcuna indennità di viaggio, nè ad alcun sussidio.

Gli insegnanti che ritardano, senza debita autorizzazione, o senza motivo giustificante, il ritorno alla loro residenza, saranno puniti colla censura e colla sospensione dello stipendio per tutti i giorni del ritardo.

Art. 55.

Il Ministero potrà anche, su proposta del R. agente, concedere congedi in casi eccezionali e straordinari, i quali, però, non potranno estendersi oltre i due mesi.

Durante il congedo accordato entro i limiti sopraindicati l'insegnante non uscirà dall'attività del servizio e conserverà lo stipendio, l'indennità di residenza e gli assegni speciali.

CAPO VII.

Consiglio degli insegnanti.

Art. 56.

In ogni scuola in cui insegnino più persone, queste, adunate sotto la presidenza di chi ha l'incarico della direzione o di chi ne fa le veci, formano il Consiglio degli insegnanti.

Esso coadiuva il direttore o la direttrice nell'attuare l'ordinamento pedagogico stabilito dai programmi governativi e nel mantenere l'unità dei metodi didattici e dell'indirizzo educativo e la buona disciplina degli alunni. Si adopera a coordinare opportunamente i vari insegnamenti.

Si aduna una volta ogni due o tre mesi, secondochè si tratti di scuole primarie o medie, e quando il presidente crede opportuno o due insegnanti ne fanno domanda per iscritto.

Art. 57.

Tutti gli insegnanti sono tenuti ad intervenire regolarmente alle sedute del Consiglio.

Nel verbale delle adunanze si fa menzione dei mancanti e delle giustificazioni da essi addotte per la loro assenza.

Art. 58.

L'insegnante meno anziano funziona da segretario del Consiglio e scrive i processi verbali delle adunanze, i quali sono raccolti in un registro che si conserva nell'archivio della direzione.

Art. 59.

Nelle prime adunanze dell'anno scolastico, il Consiglio esamina e coordina i programmi particolareggiati di ciascun insegnante; discute ed approva il regolamento interno preparato dal direttore; stabilisce i giorni in cui si debbono fare i compiti scolastici.

Nelle ultime adunanze il Consiglio esamina le relazioni finali ed approva le proposte dei premi agli alunni giudicati più meritevoli

Art. 60.

Nella seconda metà di maggio, ha l'obbligo di discutere e proporre le modificazioni che crede opportune nell'ordinamento dei programmi, e nella scelta dei libri di testo per il prossimo venturo anno scolastico.

Art. 61.

Nelle adunanze bimestrali o trimestrali, il direttore espone le sue osservazioni ricavate dalle visite fatte alle classi; dà agli insegnanti i consigli che crede opportuni per ottenere il migliore indirizzo didattico e disciplinare della scuola.

Ciascun insegnante riferisce sulla condotta e sulla disciplina dei propri alunni, e sui risultati del proprio insegnamento.

CAPO VIII.

Disciplina degli alunni.

Art. 62.

Sono assolutamente vietati come mezzi disciplinari nella scuola quelli non consentiti dalle buone norme pedagogiche.

Art. 63.

Gli alunni che mancano ai loro doveri sono puniti con le seguenti misure disciplinari:

1° l'ammonizione privata;
2° l'ammonizione in presenza dei compagni;
3° l'ammonizione notata nel registro, con avviso ai genitori;
4° l'allontanamento dalla lezione
5° la sospensione temporanea dalla scuola (non minore di un giorno, e non maggiore di una settimana);
6° la esclusione dalla scuola.

Art. 64.

Gli alunni ritardatari potranno essere trattenuti mezz'ora oltre il termine delle lezioni sotto la sorveglianza d'uno degli insegnanti a turno.

Le punizioni indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, dell'articolo precedente sono inflitte dal direttore.

Quelle indicate ai numeri 5 e 6 sono decretate dal Consiglio degli insegnanti.

Art. 65.

Contro la esclusione i genitori dell'alunno o coloro che ne fanno le veci possono far ricorso all'ispettore regionale (o dove questo manchi, al R. agente) che ha facoltà di condonarla o di mitigarla sostituendo una pena minore.

TITOLO II.

Delle scuole medie governative

CAPO I.

Programmi.

Art. 66.

La scuola media di primo grado, che assume la denominazione di ginnasio, può essere stabilita per decreto Reale della durata di 4 anni, in relazione alle esigenze locali e alle finalità scolastiche.

I programmi dei corsi ginnasiali di quattro anni saranno sottoposti all'approvazione del ministro dell'istruzione, ed al medesimo verrà data nota degli Istituti nei quali sieno stati introdotti.

L'insegnamento potrà essere fatto per materia dove il corso ginnasiale sia annesso alle scuole tecnico-commerciali. Quando invece il ginnasio sia autonomo, e lo sviluppo dell'Istituto lo comporti, si sostituirà all'insegnamento per materia quello per classe.

CAPO II.

Educazione fisica.

Art. 67.

All'educazione fisica nelle scuole secondarie attendono insegnanti titolari o incaricati secondo le norme e con le retribuzioni stabilite dalla tabella *A* della legge. Per essere nominati titolari gli insegnanti dovranno possedere i requisiti indicati dalla legge sull'educazione fisica, n. 805, 26 dicembre 1909.

Art. 68.

I giorni e l'itinerario delle passeggiate sono determinati dal capo d'Istituto, sentiti i professori, d'accordo con i RR. agenti.

Le passeggiate che hanno a scopo l'esercizio fisico sono fatte sotto la guida e la responsabilità degli insegnanti di ginnastica. A quelle che hanno per scopo la coltura storica, scientifica, artistica e industriale prenderanno parte i professori delle materie attinenti.

Art. 69.

Gli alunni delle scuole medie, in seguito a domanda fatta dai genitori o tutori al capo d'Istituto, e da questi trasmessa al R. agente che ne rilascia ricevuta, possono essere esonerati dalle esercitazioni fisiche parzialmente o totalmente. Parzialmente, se da visita medica, fatta dal sanitario del consolato, risulti che l'alunno debba astenersi da alcuni determinati esercizi. Totalmente, se dalla detta visita risultino condizioni fisiche le quali rendano necessario l'esonero completo. Il certificato medico deve dichiarare se la dispensa comprenda o no anche le passeggiate.

Per le alunne basta ad esonerarle la domanda della famiglia.

Art. 70.

Le note di condotta e profitto per la educazione fisica saranno segnate nelle pagelle.

L'insegnante di ginnastica riferisce ogni mese al capo d'Istituto intorno alla frequenza e a profitto dei singoli alunni. Il capo dell'Istituto biasima o punisce gli alunni negligenti.

I giovani che si segnalano negli esercizi fisici, a fin d'anno ottengono una menzione onorevole.

CAPO III.

Iscrizioni e contributi delle colonie.

Art. 71.

Per essere inscritto nella prima classe di una scuola secondaria gli alunni devono aver superato gli esami di maturità o quelli di ammissione all'Istituto cui aspirano.

Art. 72.

Per essere inscritto nelle classi superiori, devono aver superato gli esami di promozione della classe immediatamente inferiore a quella cui intendono essere ammessi, oppure i relativi esami d'ammissione.

I contributi scolastici di cui all'art. 27 sono determinati per ciascuna delle scuole medie all'estero dal Ministero su proposta della deputazione scolastica.

Il direttore delle scuole secondarie non ammette agli esami chi non abbia pagato i contributi scolastici.

Art. 73.

I giovanetti appartenenti a famiglia disagiata, i quali, nell'anno precedente abbiano conseguito la promozione con un voto medio non inferiore a 8[10 per l'italiano e a 7[10 in media per le altre materie, tanto nello studio, quanto nella condotta, possono essere esentati dal pagamento del contributo scolastico.

Art. 74.

La esenzione di cui all'articolo precedente è accordata, alle condizioni indicate, dalla deputazione scolastica su proposta del direttore della scuola.

Art. 75.

I certificati di licenza sono controfirmati dal direttore generale.

CAPO IV.

Direzioni.

Art. 76.

L'incaricato dell'ufficio di capo d'Istituto, che venga revocato dall'incarico, può chiedere le ragioni del provvedimento e presentare le sue giustificazioni; il Ministero decide sentito il parere del Consiglio centrale, a norma dell'art. 19 della legge 8 aprile 1906, n. 141.

Art. 77.

L'elenco degli idonei all'incarico delle direzioni, di cui all'art. 22 della legge, è per ordine alfabetico.

CAPO V.

Professori.

Art. 78.

I concorsi per titoli tra i professori appartenenti ai ruoli delle scuole medie del Regno che avranno fatta dimanda di avere l'incarico dell'insegnamento nelle scuole all'estero avranno luogo con le norme usuali dei concorsi per titoli alle cattedre delle sedi più importanti del Regno. Gli eventuali ricorsi contro l'operato della Commissione giudicatrice saranno sottoposti al Consiglio centrale, il quale presenterà in merito le sue proposte al ministro.

Art. 79.

Se gl'incaricati dell'insegnamento nelle scuole medie all'estero a norma dell'art. 16 della legge hanno il grado di straordinari, anche qualora siano comandati in missione speciale in scuole non governative, il loro periodo di prova, le ispezioni e la nomina ad ordinario, sono regolati dalle norme vigenti per gli insegnanti straordinari per le scuole del Regno.

Art. 80.

I professori che rientrano nell'insegnamento nel Regno per ragioni di servizio a termini dell'art. 20 della legge, hanno diritto alle indennità di viaggio stabilite dall'art. 46, dal luogo di residenza all'estero al luogo della nuova destinazione nel Regno.

Art. 81.

Se per ragioni di servizio, a norma dell'art. 20 della legge 18 dicembre 1910, n. 867, il ministro degli affari esteri dichiari cessato l'incarico dell'insegnamento all'estero di un professore delle scuole medie di Stato durante il corso dell'anno scolastico, questi per tutta o parte della restante durata dell'anno scolastico potrà dal Mini-

stero della pubblica istruzione essere destinato provvisoriamente a insegnare la materia che insegnava all'estero, od altra affine cui sia abilitato, in un Istituto medio governativo del Regno di altra specie o di grado diverso da quello cui egli appartiene per ruolo.

Art. 82.

Il numero degli insegnanti cui possono essere concessi gli aumenti quinquennali di stipendio con anticipazione per merito distinto secondo le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 8 aprile 1906, n. 142 sarà calcolato a norma del predetto art. 7, ma considerando gli insegnanti di ruolo in un sol corpo e mettendone in confronto i meriti scolastici senza distinzione di ruoli.

CAPO VI.

Disciplina dei professori.

Art. 83.

Le pene disciplinari cui vanno soggetti gli insegnanti governativi delle scuole medie sono:

1° l'ammonizione;

2° la censura;

3° la sospensione fino a sei mesi;

4° la sospensione da sei mesi a due anni;

5° la destituzione dall'ufficio senza perdita del diritto a pensione o ad assegni;

6° la destituzione dall'ufficio con perdita del diritto a pensione ed assegni.

Art. 84.

Per tutte le mancanze ai doveri d'ufficio che non siano tali da diminuire la stima per l'insegnante e che non costituiscano gravi insubordinazioni, si applicano secondo i casi le pene dell'ammonizione o della censura.

Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all'ammonizione, si applicherà la censura.

Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo a censura, e per tutte le altre più gravi mancanze che ledano l'onore dell'insegnante come uomo e come educatore, si applicheranno, secondo la gravità dei casi, le altre pene disciplinari indicate nei nn. 3, 4, 5 e 6 dell'art. 83.

Art. 85.

L'ammonizione è data privatamente dall'immediato superiore gerarchico ed ha carattere di semplice avvertimento. Può anche essere data dal ministro. Della prima non si prende nota nello stato di servizio.

Le altre pene saranno inflitte dal ministro in seguito a giudizio delle deputazioni scolastiche per quella di secondo grado e su parere conforme del Consiglio centrale per quelle di terzo, quarto, quinto e sesto grado.

Il tempo della durata della sospensione non si computa nè per la promozione nè per l'aumento dello stipendio.

Art. 86.

Per le pene di terzo, quarto, quinto e sesto grado il Consiglio centrale, prima di dare il suo parere, potrà domandare che sia eseguita un'inchiesta.

In ogni caso, l'incolpato sarà invitato a presentare direttamente a voce o per iscritto le sue difese.

Art. 87.

Quando la gravità dei fatti lo richieda, la sospensione può essere ordinata dal ministro a tempo indeterminato, dandone contemporaneo avviso al Consiglio centrale per gli opportuni provvedimenti.

Se la natura, poi, dei fatti richieda di vietare immediatamente all'insegnante incolpato l'accesso alla scuola, le deputazioni scolastiche possono determinare d'urgenza la provvisoria sospensione, salvo le successive deliberazioni del Consiglio centrale in sede disciplinare.

La sospensione ha luogo di diritto nei casi contemplati dal R. decreto 25 ottobre 1866, n. 3343.

Art. 88.

Il procedimento disciplinare a carico d'un insegnante o capo d'Istituto si inizia con l'atto d'accusa, che viene redatto dal Ministero e deve contenere l'indicazione dei fatti che sono oggetto d'imputazione e delle prove raccolte. L'atto d'accusa deve essere, a cura del Ministero, comunicato in copia all'incolpato, che ha l'obbligo di rilasciare ricevuta ed al quale è assegnato un mese di tempo dalla data dell'avvenuta comunicazione per presentare le sue difese.

Art. 89.

Trascorso il termine di cui all'articolo precedente, il presidente del Consiglio centrale fissa la data dell'adunanza, nella quale si deve giudicare delle accuse mosse all'insegnante. Del giorno dell'adunanza è data notizia all'interessato.

Art. 90.

Nel giorno fissato per la discussione, l'incolpato, se è presente, è ammesso nell'aula delle adunanze del Consiglio centrale. Il relatore dà subito lettura dell'atto d'accusa, quindi l'incolpato espone le sue difese.

Ritiratosi l'incolpato, il Consiglio centrale, dopo discussione, delibera sulla proposta da presentare al ministro.

Se l'incolpato non intervenga personalmente, alla lettura dell'atto d'accusa si fa seguire quella delle difese da lui inviate per iscritto. Se nessuna difesa egli abbia inviato, può proseguirsi il giudizio quando consti che siano state adempiute le prescrizioni degli articoli precedenti. Di tale adempimento deve farsi espressa menzione nel processo verbale.

Art. 91.

Licenziato l'incolpato, il Consiglio centrale procede alla discussione ed alla deliberazione.

Qualora la sezione riconosca provati i fatti dedotti nell'atto di accusa e ritenga che essi costituiscano infrazioni disciplinari a norma dell'art. 9 della legge 8 aprile 1906, n. 141, se esistano più proposte di pena, il presidente mette ai voti la proposta della pena di maggior grado e successivamente quelle di grado minore. Eguale procedimento si segue nella determinazione della durata della pena, quando questa sia la sospensione.

Art. 92.

Il parere del Consiglio centrale deve contenere l'indicazione sommaria, ma precisa, dei fatti di cui esso ritenga responsabile l'insegnante o capo d'Istituto, la dichiarazione che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti, il grado e la durata della pena proposta.

Art. 93.

Il dispositivo delle deliberazioni che importano la punizione della destituzione è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero degli affari esteri e comunicato a quello della pubblica istruzione.

Art. 94.

Qualora il Consiglio centrale, prima di pronunziare il suo parere domandi che sia eseguita un'inchiesta, questa non può essere affidata a persone che abbiano eseguito le inchieste precedenti o riferito sui fatti che furono fondamento dell'accusa.

Chi sia incaricato dell'inchiesta, deve raccogliere tutti gli elementi che possano condurre all'accertamento della verità sulla base delle imputazioni e delle prove contenute nell'atto d'accusa e delle giustificazioni addotte dall'incolpato.

Art. 95.

Quando dall'inchiesta risultino nuovi addebiti o emergano a carico dell'incolpato nuovi fatti o nuove prove il Ministero modifica l'atto d'accusa o aggiunge ad esso un supplemento. Il nuovo atto

di accusa o il supplemento debbono essere comunicati all'incolpato nelle forme prescritte negli articoli precedenti.

Art. 96.

Qualora un insegnante o capo d'Istituto dia occasione a scandalo o a disordini, il ministro può decretarne provvisoriamente la sospensione, sotto riserva di attendere il parere del Consiglio centrale.

Art. 97.

L'azione disciplinare è indipendente dall'azione giudiziaria e cessa in ogni caso con l'accettazione della rinunzia all'ufficio d'insegnante o di capo d'Istituto.

CAPO VII.

Corsi speciali.

Art. 98.

Tutti i corsi speciali, di complemento o professionali, fanno parte integrale dell'Istituto.

TITOLO III.

Delle scuole elementari governative

CAPO I.

Gradi — Ammissione — Contributi.

Art. 99.

Le scuole primarie, maschili e femminili, si dividono in due corsi, elementare e popolare.

Art. 100.

Il corso elementare è di quattro classi, il corso popolare di due, e ogni classe dura un anno.

Ove il numero degli alunni in ciascuna classe sia molto scarso, le classi potranno essere abbinate.

Il numero degli alunni nelle classi non sarà, di regola, superiore a 50.

Nelle scuole dove l'affluenza è maggiore questi limiti potranno essere superati, sempre che le aule e i banchi si prestino; in ogni caso, però, il numero degli alunni non potrà essere superiore a 70.

Sono ammessi alla prima classe i fanciulli e le fanciulle che col 31 dicembre abbiano compiuto il 6° anno di età.

Gli alunni che hanno compiuto regolarmente il corso nel giardino d'infanzia, possono essere ammessi, con esame, alla seconda classe elementare.

Art. 101.

Nei luoghi ove se ne faccia domanda e semprechè il Ministero creda conveniente, possono essere istituite, sulla proposta dell'ispettore regionale e della deputazione scolastica, classi o sezioni o intere scuole elementari a pagamento.

CAPO II.

Materie d'insegnamento — Educazione fisica.

Art. 102.

Le materie d'insegnamento nelle classi elementari di grado inferiore e superiore sono, in massima, conformi a quelle del Regno, salvo le modificazioni consigliate dalle condizioni locali.

Il Ministero degli affari esteri, d'accordo con quello della istruzione pubblica, autorizza quelle modificazioni ai programmi che, proposte dalla deputazione scolastica, rispondono alle esigenze di ciascuna località.

Art. 103.

In tutte le scuole femminili, agl'insegnamenti comuni alle scuole maschili è aggiunto quello dei lavori donneschi, possibilmente per non meno di due ore al giorno.

Art. 104.

L'educazione fisica, nelle scuole elementari maschili e femminili, è obbligatoria ed è insegnata dal maestro o dalla maestra della classe.

Art. 105.

All'educazione fisica è destinata non meno di mezz'ora per giorno in ciascuna classe.

Art. 106.

Gli alunni delle scuole elementari superiori faranno nel corso dell'anno scolastico non meno di sei passeggiate ginnastiche aventi anche scopo d'istruzione.

Le passeggiate scolastiche sono indette dai direttori d'accordo coi RR. agenti, e si fanno sotto la guida e la responsabilità dei maestri.

CAPO III.

Scuole uniche e scuole miste.

Art. 107.

Se il numero degli alunni di una scuola elementare maschile o femminile è esiguo, essa è affidata ad un solo maestro che nell'insegnamento segue i programmi della scuola unica nel Regno.

Art. 108.

Con la autorizzazione del Ministero, alla scuola unica possono essere ammessi fanciulli dei due sessi.

Questa scuola prende in tal caso il nome di scuola mista ed è sempre affidata ad una maestra.

Art. 109.

Le scuole uniche e miste sono governate con le stesse norme delle altre scuole elementari.

CAPO IV.

Giardini d'infanzia e classi infantili.

Art. 110.

La scuole infantili (asili o giardini d'infanzia o classi infantili annesse alle elementari) sono ordinate, per quanto è possibile, secondo le norme vigenti nel Regno.

Art. 111.

Esse accolgono bambini dei due sessi, di età non minore di anni tre, nè maggiore di sei.

Art. 112.

Quando un asilo sia frequentato da più di 60 bambini, l'Istituto ha una maestra direttrice e una o più maestre, a seconda del numero degli alunni.

La maestra direttrice è scelta tra le insegnanti munite oltre che della patente elementare di grado superiore, del certificato di maestra giardiniera.

Le maestre sono scelte di preferenza tra le insegnanti munite dello stesso certificato.

Se per i giardini d'infanzia e per le classi infantili necessità locali lo richiedano, potranno essere assunte in servizio, su proposta dell'ispettore regionale o della deputazione scolastica, delle coadiutrici, che conoscano le lingue del paese ed assistano le direttrici e maestre nella custodia dei bambini.

Il compenso delle coadiutrici sarà determinato dal Ministero su proposta dell'ispettore regionale e della deputazione scolastica.

Art. 113.

I bambini sono divisi in due o più sezioni, secondo il numero, l'età e lo sviluppo intellettuale, e trattenuti nell'asilo ogni giorno, salvo le feste, occupati nei vari esercizi e sempre vigilati dalle maestre.

A capo di ogni sezione è una insegnante che può essere anche una coadiutrice.

Art. 114.

I saggi nei giardini d'infanzia e per il tempo e per le modalità sono governati con norme speciali da stabilirsi dall'ispettore regionale d'accordo con le direttrici e la deputazione scolastica.

Art. 115.

Per iniziativa della deputazione scolastica è fornita giornalmente ai bambini dell'asilo una piccola refezione col concorso degli Istituti d'assistenza scolastica locali, e col sussidio, dove occorre, del Ministero. La refezione è a pagamento per gli abbienti.

La contabilità relativa è tenuta dal R. agente.

Art. 116.

La direttrice con un regolamento interno, approvato dall'ispettore regionale, stabilisce le norme necessarie per l'andamento nella scuola infantile.

Capo V.

Educatori.

Art. 117.

Il personale insegnante per gli educatori è scelto dalla deputazione scolastica sentito il direttore della scuola elementare. La scelta deve essere fatta possibilmente per turno tra i maestri della scuola.

Le nomine sono soggette all'approvazione dell'ispettore regionale.

Art. 118.

Il compenso per gli insegnanti addetti agli educatori è fissato in L. 3 per ogni giornata di lavoro effettivo. Il compenso spettante agli eventuali supplenti è pure di L. 3.

Art. 119.

Il Consiglio degli insegnanti, presieduto dal direttore della scuola presso la quale l'educatorio è istituito, provvede alla compilazione del regolamento interno dell'educatorio stesso.

Capo VI.

Scuole serali e festive.

Art. 120.

Con la autorizzazione del Ministero, possono essere istituiti per gli adulti, nei locali stessi delle scuole pubbliche maschili e sotto la stessa direzione, o classi serali di complemento alla scuola elementare, ovvero conferenze popolari di storia e di geografia, o lezioni di italiano o di disegno applicato alle arti e alle industrie, di calligrafia, di conteggio, o altri corsi speciali.

Nei giorni di vacanza e di festa, possono essere aperti, nei locali delle scuole femminili, corsi speciali per adulte.

I locali delle scuole, durante i corsi festivi o serali sono, occorrendo, riscaldati ed illuminati a spese del Ministero.

Art. 121.

Gli insegnanti delle scuole elementari sono obbligati a dar l'opera loro nelle scuole serali, salvo impedimenti dipendenti da ragioni di salute, debitamente constatati.

Occorrendo, il Ministero potrà delegare insegnanti speciali per le scuole serali, scegliendoli nel personale delle scuole all'estero.

Gli insegnanti ricevono una rimunerazione che è stabilita dal Ministero in ragione del numero delle ore spese, e degli alunni che stati assidui alle lezioni, abbiano sostenuto con lode le prove dell'esame finale.

Art. 122.

Per essere ammessi alle scuole festive o serali occorre presentare il certificato di buona condotta, od un attestato equivalente rilasciato dal R. agento.

Per essere ammessi alla classe di complemento occorre anche o l'attestato di licenza della scuola elementare o un attestato di promozione dalle classi inferiori.

Art. 123.

L'ordinamento e il programma delle scuole serali e di complemento, redatti dal Consiglio degli insegnanti, sono approvati dall'ispettore regionale, che determina anche la durata dei corsi, d'accordo con la deputazione scolastica.

Art. 124.

Gli alunni che, frequentando queste scuole, ne superano gli esami finali, possono conseguire un certificato attestante gli studi compiuti.

Ai più assidui e diligenti sono attribuiti dei premi alla fine dell'anno.

Capo VII.

Nomina e stato dei maestri.

Art. 125.

I maestri che intendono prender parte ai concorsi a posti vacanti nelle RR. scuole all'estero, devono esibire, a corredo della domanda in carta da bollo da centesimi 60:

a) l'atto di nascita debitamente legalizzato, da cui risulti che il concorrente non abbia superato l'età di 30 anni alla data del bando;

b) il titolo legale d'abilitazione all'ufficio pel quale si concorre;

c) i certificati comprovanti il servizio prestato in iscuole del Regno;

d) il certificato medico debitamente legalizzato da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di un insegnante o da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri;

e) il certificato di moralità, debitamente legalizzato, relativo all'ultimo triennio;

f) il certificato penale;

g) tutti gli altri documenti che il concorrente ritenga opportuno di presentare a prova di speciali attitudini pel servizio delle scuole all'estero.

I documenti di cui alle lettere *d), e), f)*, devono essere di data non anteriore agli ultimi sei mesi dalla data del bando.

Nella domanda il concorrente dovrà chiaramente indicare il proprio recapito.

I documenti possono essere presentati in originale, ovvero in copie debitamente autenticate, redatte secondo le disposizioni della legge sul bollo.

Art. 126.

Per le nomine e i licenziamenti dei maestri, salvo le speciali disposizioni della legge sulle scuole all'estero e di questo regolamento, si seguono le norme vigenti nelle scuole del Regno.

Art. 127.

Non sono ammesse per qualsiasi ragione le domande che pervengano dopo scaduto il termine fissato dall'avviso di concorso e quelle non corredate da tutti i voluti documenti.

Art. 128.

Se non si presentano candidati, o se nessuno dei candidati che si presentano è ammesso al concorso, il ministro provvede con nomine provvisorie, almeno un mese prima della riapertura dell'anno scolastico.

Art. 129.

I verbali della seduta della Commissione, di cui all'art. 25 della

legge 18 dicembre 1910, n. 867, sono redatti dal commissario designato dalla medesima all'ufficio di segretario e firmati da tutti i commissari.

Dai verbali devono risultare i criteri adottati per la valutazione del merito assoluto e comparativo dei candidati, i voti ottenuti da ciascun concorrente nei titoli ed infine l'elenco degli eleggibili graduati in ordine di merito coi punti a ciascuno attribuiti.

Le votazioni sono palesi.

Ogni commissario ha diritto che nei verbali si faccia menzione dei motivi del suo voto e delle sue osservazioni intorno al voto della maggioranza.

Art. 130.

Quando due o più candidati ottengono lo stesso numero di punti, sarà collocato primo nella graduatoria il candidato che abbia più lungo servizio nelle scuole del Regno e all'estero e, a parità di servizio, il più anziano di età.

Art. 131.

Formata la graduatoria, il presidente la comunica al Ministero, accompagnandola coi verbali e con una relazione riassuntiva.

Art. 132.

In caso di rinunzia dell'eletto, il Ministero provvede scegliendo i maestri successivamente classificati nella graduatoria.

Art. 133.

Sui ricorsi che venissero presentati contro la deliberazione della Commissione giudicatrice, decide il ministro sentito il Consiglio centrale.

Art. 134.

Ai posti resisi vacanti il Ministero provvede in base alla graduatoria del concorso, come all'art. 25 della legge 18 dicembre 1910, n. 867.

Art. 135.

Il Ministero potrà assumere in servizio un numero sufficiente di maestri supplenti od aggiunti per sostituire i titolari assenti o altrimenti impediti di esercitare le loro funzioni. Potrà pure assumere sul luogo, su proposta dei RR. agenti, gli insegnanti di lingue locali e le assistenti o coadiutrici per i giardini d'infanzia.

Art. 136.

Nessun vantaggio, oltre l'equa valutazione del servizio prestato, potrà essere accordato ai supplenti od aggiunti nei concorsi per i posti che il Ministero dovrà bandire successivamente.

Art. 137.

La dimissione di un maestro dall'ufficio dev'essere presentata in iscritto: non ha effetto se non è accettata.

Il maestro che si è dimesso è tenuto a proseguire nell'adempimento degli obblighi del suo ufficio, finchè non gli sia partecipata l'accettazione della sua dimissione. L'accettazione può essere ritardata per gravi motivi di servizio.

Nei riguardi della legge elettorale politica la dimissione è efficace e definitiva col solo fatto della sua presentazione.

Può essere dichiarato d'ufficio dimissionario il maestro:

1° che perde la cittadinanza italiana;

2° che accetta una missione o un impiego da Governo straniero senza essere stato autorizzato dal Governo nazionale;

3° che senza giustificato motivo non assume servizio nella residenza assegnatagli, entro il termine stabilito dall'ordinanza di destinazione o di trasferimento;

4° che volontariamente abbandoni l'ufficio.

Può però il ministro, nell'ultimo caso, su parere del Consiglio centrale, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità, applicare invece la sospensione dall'ufficio o la destituzione.

Art. 138.

La dimissione accettata e quella dichiarata d'ufficio fa perdere ogni diritto a pensione od indennità.

CAPO VIII.

Pensioni e indennità.

Art. 139.

Salve le eccezioni contenute nella legge 18 dicembre 1910, i diritti al collocamento a riposo e alla pensione o indennità degli insegnanti nelle RR. scuole elementari all'estero sono regolati dalle disposizioni vigenti per gli impiegati civili comprese nel testo unico approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e nelle leggi successive.

Le domande e i ricorsi per la liquidazione della pensione o indennità, in tutto o in parte a carico dello Stato, si presentano alla Corte dei conti.

Per gli atti di accertamento delle condizioni prescritte per il collocamento a riposo e la pensione o indennità, si seguiranno le norme del regolamento approvato col R. decreto 5 settembre 1895, n. 603.

Nei casi di liquidazione in base alla legge sul Monte pensione dei maestri elementari, si seguiranno le norme del relativo regolamento.

Art. 140.

Gli insegnanti nelle RR. scuole elementari all'estero nominati dopo la promulgazione della legge 18 dicembre 1910 sono sottoposti alla ritenuta sullo stipendio a termini dell'art. 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212, e cessano dal contribuire al Monte pensioni per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari qualora vi fossero iscritti.

Quelli in servizio nelle RR. scuole all'estero alla promulgazione della legge, già inscritti al Monte pensioni, continueranno ad essere esenti dalla ritenuta in conto entrate del tesoro e rimarranno inscritti al detto Istituto che percepirà i contributi a carico loro e dello Stato nei modi previsti dalla legge 31 gennaio 1909, n. 97 (testo unico).

Art. 141.

Le maestre contemplate dall'art. 49 della legge debbono essere iscritte al Monte con la decorrenza dalla prima loro nomina nei giardini d'infanzia governativi all'estero.

Lo Stato corrisponderà al Monte tutti i contributi arretrati ed i relativi interessi composti liquidati alla data della nomina a vita delle dette maestre. Da questa data in poi il contributo dell'insegnante verrà ritenuto sul suo stipendio.

Art. 142.

Agli effetti dell'art. 45 della legge la Direzione generale delle scuole all'estero provvederà per ciascun insegnante all'accertamento dei periodi di servizio ivi contemplati e degli stipendi percetti. Sulle risultanze di questo accertamento la Direzione generale degli Istituti di previdenza eseguirà la liquidazione dei contributi e dei relativi interessi composti a carico dello Stato.

CAPO IX.

Disciplina dei maestri.

Art. 143.

Contro i maestri incolpati di negligenza abituale, di trasgressione dei doveri che loro sono imposti dalla legge e dai regolamenti scolastici o di fatti onde sia gravemente compromessa la loro riputazione e la loro moralità, potranno, secondo la gravità dei casi, essere pronunciate le seguenti pene:

1° la censura, che consiste in una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso.

Essa non è pronunciata se non dopo che dall'autorità scolastica immediatamente superiore si sarà invano, per ufficiale avvertimento,

dimostrata la mancanza all'incolpato coll'esortazione a non più ricadervi;

2° la sospensione dall'ufficio, la quale consiste nel divieto fatto al maestro di esercitare le sue funzioni nella scuola cui è applicato non può essere minore di 15 giorni, nè maggiore di tre mesi. Essa trae seco, pel tempo in cui dura, la privazione dello stipendio, ed oltre a ciò, questo tempo non è computato negli anni di servizio:

3° la deposizione, la quale importa la perdita dei diritti e dei vantaggi che il maestro tiene dalla sua elezione, e gli è impedimento di reggere una scuola per un tempo determinato, che non può essere minore di sei mesi, nè maggiore di due anni;

4° l'interdizione scolastica, la quale importa, oltre gli effetti della deposizione, la privazione di tutti i diritti e di tutti i vantaggi che il maestro tiene dalla sua patente. Essa è temporaria o perpetua: se temporaria, non può essere minore di tre anni.

Art. 144.

La pena della censura è pronunciata, dopo informazione, dalla deputazione scolastica; le altre pene, dietro informazione, dal Consiglio centrale.

Gli incolpati hanno diritto di essere sentiti nella loro difesa.

Art. 145.

Le rinuncie volontarie dell'incolpato, tuttochè accettate, non impediscono, nè interrompono i procedimenti iniziati o da iniziarsi contro di lui per fatti che possono dar luogo alla applicazione della deposizione o dell'interdizione scolastica.

Art. 146.

In caso d'urgenza, la deputazione scolastica ha facoltà di sospendere senz'altro, per modo di previsione, dall'esercizio delle sue funzioni, quel maestro che non potrebbe, senza grave inconveniente, continuarle o che, per cause a lui imputabili, sarà divenuto, come che sia, occasione di scandalo o di disordini gravi nella colonia.

Il R. agente dovrà informarne immediatamente l'ispettore regionale e il Ministero.

Art. 147.

I maestri che intendono licenziarsi dal servizio devono darne avviso per mezzo del R. agente nei modi prescritti dall'art. 137.

Art. 148.

Le punizioni sono pronunziate dal Consiglio centrale, previo giudizio disciplinare nei modi e forme prescritti in questo e negli articoli seguenti, fermo restando il diritto di iniziativa del ministro per il licenziamento e salvo il caso in cui la punizione sia quella dell'avvertimento o della censura.

L'avvertimento può essere dato a voce dal direttore o per iscritto dall'ispettore e consiste nel rimostrare al maestro la mancanza da lui commessa con esortazione a non più ricadervi.

Al maestro deferito per ragioni disciplinari al Consiglio centrale, sono comunicati gli addebiti fatti. Egli è invitato a presentare le sue difese per iscritto, entro 30 giorni dalla notifica della accusa, al R. agente, o, ove non fosse in residenza, alla direzione generale.

Il maestro accusato potrà anche esporre verbalmente le proprie difese innanzi al Consiglio centrale.

Se entro il termine prescritto il maestro non presenta le sue difese per iscritto o non si presenta al Consiglio centrale, sarà egualmente giudicato.

Il termine concesso sarà fissato avuto riguardo alla distanza ed alle circostanze.

Art. 149.

L'azione disciplinare si esercita indipendentemente da ogni azione penale e civile derivante dagli stessi fatti ed è promossa dalla direzione generale.

Nel giorno fissato pel giudizio il Consiglio centrale si accerta anzitutto se al maestro sia stata notificata la esposizione di cui all'art. 148.

Se non è provato che il maestro ne abbia avuto comunicazione o se egli chiede un differimento per una grave causa riconosciuta legittima, il Consiglio centrale rimanda il giudizio ad altro giorno da destinarsi. In caso diverso si procede malgrado l'assenza dell'incolpato.

Art. 150.

Aperta la seduta il presidente farà introdurre il maestro incolpato, il quale assisterà alla lettura del rapporto del relatore. Indi il presidente inviterà il maestro ad esporre le sue difese.

Art. 151.

Allontanato l'incolpato, il presidente apre la discussione.

Se il Consiglio centrale delibera di procedere a maggiori indagini affidate a persone diverse da chi formulò l'accusa, queste saranno fatte entro un breve termine, trascorso il quale dovrà rinnovarsi il giudizio, comunicando al maestro i risultati delle nuove indagini ed avvertendolo del suo diritto di ripresentarsi o di aggiungere per iscritto nuovi argomenti di difesa.

Art. 152.

Terminata la discussione, il presidente mette ai voti il quesito o i quesiti, se più sono gli addebiti sulla colpabilità del maestro.

Se in questa votazione la risposta al quesito o ai quesiti non sia affermativa a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, il maestro sarà senz'altro prosciolto dalle incolpazioni.

La parità si risolve a favore dell'accusato.

Art. 153.

Riconosciuta la colpabilità, il relatore presenterà le sue conclusioni circa l'applicazione della pena, sulla quale si voterà.

Fatte le votazioni, il presidente ne proclama l'esito; e quando la decisione è contraria alle conclusioni del relatore, può designare un altro consigliere per compilare la deliberazione.

L'integrale deliberazione sarà sollecitamente notificata al maestro.

Art. 154.

Il dispositivo delle deliberazioni che importano la punizione della deposizione o dell'interdizione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero degli affari esteri e comunicato a quello della pubblica istruzione.

TITOLO IV.

Delle scuole sussidiate

CAPO I.

Sussidi e condizioni.

Art. 155.

I sussidi sia ordinari sia straordinari che il Ministero accorda alle scuole non governative, coloniali, private o confessionali, consistono in doni di libri e di materiale scolastico, od in danaro.

Art. 156.

I libri ed il materiale scolastico di cui all'articolo precedente, sono conformi a quelli adottati per le scuole governative all'estero.

Art. 157.

I sussidi sono concessi di anno in anno dal Ministero su favorevole parere motivato dei RR. agenti e su proposta del direttore generale.

Per le concessioni e le rinnovazioni dei sussidi sarà sentito il parere del Consiglio centrale.

Art. 158.

Possono ottenere un sussidio le scuole italiane, coloniali, private o confessionali, quando:

si conformino per i programmi e per la scelta dei libri di testo alle disposizioni del Ministero;
diano vacanze nei giorni delle feste civili di cui all'art. 14;
accettino l'alta vigilanza dei RR. agenti;
ammettano le visite degli ispettori governativi.

Art. 159.

Possono ottenere un sussidio anche le scuole indigene, quando nel programma degli studi abbiano stabilito l'insegnamento obbligatorio dell'italiano e ammettano le visite degli ispettori governativi.

Se le scuole indigene sono mantenute da associazioni religiose, queste devono inoltre far risultare che non si trovano sotto la protezione di una potenza diversa da quella cui per ragione di nazionalità appartengono.

Art. 160.

Tutti i sussidi in danaro sono corrisposti a trimestri maturati e in seguito ai rapporti del R. agente e, dove risiede, dell' ispettore regionale, i quali assicurino che le condizioni in base alle quali fu concesso il sussidio sono state mantenute.

Art. 161.

La concessione dei sussidi può sempre essere sospesa, o revocata, quando l'Istituto non dia risultati soddisfacenti o le condizioni degli articoli 159 e 160 non siano in tutto o in parte eseguite.

La sospensione e la revoca del sussidio sono decretate dal Ministero.

La sospensione può essere, in casi urgenti, decretata dal Regio agente, il quale deve, però, riferirne senza indugio al Ministero per l'approvazione.

CAPO II.

Ispezioni e rapporti.

Art. 162.

I RR. agenti e gli ispettori regionali visitano le scuole sussidiate, si assicurano che l'insegnamento è conforme agli intendimenti del R. Governo e alle disposizioni del presente regolamento e che è dato con profitto; fanno le osservazioni che credono opportune ai direttori ed agli insegnanti degli Istituti, e riferiscono sul risultato delle loro ispezioni al Ministero degli affari esteri.

Art. 163.

I direttori delle scuole sussidiate, dopo la chiusura dell'anno scolastico, inviano per mezzo del R. agente alla Direzione centrale o agli ispettori regionali, i quali l'accompagnano con le loro osservazioni, una relazione intorno allo stato morale e materiale di esse e specialmente intorno al loro andamento didattico e al numero, alla frequenza ed al profitto degli alunni, quando il sussidio è concesso secondo il disposto dell'art. 159.

Quando poi il sussidio è concesso secondo il disposto dell'art. 160, dalla relazione basta che risulti:

il numero degli alunni inscritti al corso d'insegnamento della lingua italiana, per il quale il sussidio è stato accordato;
la media degli assidui;
il numero dei presenti agli esami finali e quello dei promossi.

TITOLO V.

Amministrazione e vigilanza delle scuole all'estero

CAPO I.

Direzione generale.

Art. 164.

Il direttore generale è responsabile, verso il ministro, dell'ordinamento pedagogico e didattico, dell'osservanza dei regolamenti e della severa disciplina delle scuole all'estero; e a lui spetta la vigilanza sopra gli ispettori, i direttori, le direttrici e gli insegnanti.

Art. 165.

È ufficio del direttore generale:

di curare l'ordinamento didattico e il regolare andamento didattico e disciplinare di tutte le scuole coloniali;

di vegliare che siano tenuti in regola i registri degli stati di servizio, delle gradazioni e delle note caratteristiche del personale delle scuole governative;

di riferire al ministro intorno alla idoneità, alla diligenza ed alla moralità di tutto il personale delle scuole suddette;

di proporre al ministro le nomine degli ispettori regionali;

di proporre al ministro i nomi dei componenti la Commissione esaminatrice del concorso degli insegnanti, le nomine, i traslochi, le promozioni, i licenziamenti del personale predetto;

di proporre, sentito il Consiglio centrale, le modificazioni all'ordinamento generale ed ai programmi delle scuole secondarie e primarie;

di proporre, sentito il Consiglio centrale, la istituzione di nuove scuole e l'ampliamento di quelle già esistenti;

di curare nella scelta dei libri di testo e del materiale scolastico che corrispondano alla natura ed ai bisogni delle scuole coloniali;

di visitare, d'ordine del ministro, le scuole di una o d'altra regione. In tale caso la diaria sarà stabilita con decreto ministeriale. Il rimborso delle spese di viaggio sarà calcolato sul prezzo di prima classe;

di proporre al ministro le ispezioni da farsi nei luoghi che non entrano nella giurisdizione degli ispettori regionali e le persone competenti all'uopo delegate;

di proporre al ministro i sussidi per le scuole coloniali e private e di riferirne al Consiglio centrale, a norma dell'art. 157;

di presentare al ministro la relazione sullo stato materiale e morale di tutte le scuole governative e sussidiate, avvisando a quei provvedimenti che stimi utili al maggiore incremento delle scuole stesse.

Art. 166.

Su proposta della deputazione scolastica, sentito l'ispettore regionale, il direttore generale stabilisce il tempo delle lunghe vacanze.

Art. 167.

Il direttore generale presenta al ministro le relazioni speciali sulle scuole da lui visitate, e quelle degli ispettori regionali e dei delegati alle ispezioni speciali con le proprie osservazioni.

Art. 168.

Per l'ufficio delle scuole, che egli presiede, il direttore generale si vale solo del personale del Ministero degli affari esteri a ciò destinato. Gli insegnanti nelle scuole all'estero in attività di servizio non possono essere comandati a prestar servizio presso la Direzione generale.

Per la trattazione di tutti gli affari, il direttore generale riferisce direttamente al ministro o al sottosegretario di Stato.

Nelle assenze di lui, il funzionario che deve farne le veci, è designato dal ministro.

CAPO II.

Consiglio centrale.

Art. 169.

Il Consiglio centrale si aduna due volte all'anno, nel mese di dicembre e nel mese di marzo. Potrà anche essere convocato straordinariamente per disposizione del ministro.

Art. 170.

È costituita fra i componenti il Consiglio centrale una Commis-

sione di cinque membri, compreso fra essi il direttore generale, con l'incarico di compiere gli atti istruttori dei processi disciplinari e dei ricorsi e di riferirne al Consiglio stesso.

I membri della Commissione sono nominati dal Consiglio centrale.

Art. 171.

Alle adunanze del Consiglio centrale potranno essere invitati ad assistere il capo del personale, in quanto ai rapporti del personale diplomatico e consolare con le scuole e col personale insegnante, od altro capo ufficio del Ministero negli affari della rispettiva divisione.

Art. 172.

Il Consiglio si rinnova per metà ogni due anni. A tale scopo la metà dei membri eletti dal Parlamento e la metà di quelli eletti dal ministro, per sorteggio, decadranno dall'ufficio il 31 marzo 1913; il rinnovamento ulteriore avrà luogo al 31 marzo di ogni biennio per anzianità.

Gli uscenti sono rieleggibili.

Art. 173.

I rappresentanti degli insegnanti medi ed elementari nel Consiglio centrale saranno eletti colle seguenti norme generali salvo ai RR. agenti di stabilire le modalità accessorie:

i professori delle scuole medie ed i maestri e le maestre delle scuole elementari ed infantili saranno convocati separatamente per procedere alla designazione dei rappresentanti rispettivi tra persone aventi le qualità specificate nell'art. 39 della legge 18 dicembre 1910, n. 867;

l'elezione sarà presieduta dal R. console o da un ufficiale consolare da lui delegato. Potrà, se ne è il caso, essere costituito un seggio o scelti scrutatori tra gli elettori;

parteciperanno al voto tanto gl'insegnanti ordinari o di ruolo, quanto gli straordinari;

l'elezione verrà fatta a schede segrete;

delle operazioni e dei risultati della votazione sarà redatto, seduta stante, processo verbale;

copia autentica del verbale stesso sarà prontamente inviato al Ministero, mentre l'originale colle schede allegatevi rimarrà conservato nell'archivio consolare.

I rappresentanti degl'insegnanti si rinnovano ogni biennio e sono rieleggibili. A tale riguardo gli attuali eletti decadranno dall'ufficio il 31 marzo 1913.

Art. 174.

Se un consigliere si dimette nel quadriennio, chi è chiamato a sostituirlo dura in carica per il tempo che sarebbe rimasto in carica il consigliere uscente.

Art. 175.

La Commissione dura in carica un biennio, e i componenti di essa sono rieleggibili.

Art. 176.

È stabilito un gettone di presenza di L. 20 per ogni tornata del Consiglio o della Commissione, oltre un'indennità di L. 18 al giorno, nel tempo durante il quale funzionano, esclusi i giorni delle adunanze, pei membri non residenti a Roma. Si computa nella indennità il giorno di arrivo e quello di partenza.

Art. 177.

I membri del Consiglio non appartenenti al Parlamento avranno anche diritto per il viaggio al rimborso del prezzo del biglietto di prima classe sulle ferrovie, alla tariffa indicata dalle norme regolatrici della concessione C di cui nella legge 29 dicembre 1901, numero 562, aumentato di un decimo.

I membri del Consiglio estranei all'Amministrazione e che non godono della concessione C summentovata, avranno diritto al rimborso del prezzo del biglietto.

Art. 178.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio centrale occorre la presenza della metà più uno dei consiglieri.

A parità di voti, il voto del presidente prevale, salvo la disposizione dell'art. 153.

CAPO III.

Regi agenti.

Art. 179.

Il R. agente diplomatico o consolare, come rappresentante del Governo, ha autorità sopra tutte le scuole poste nel suo distretto consolare e sopra tutte le persone addette all'amministrazione, all'insegnamento e al servizio di esse scuole. Egli prende gli accordi con l'ispettore regionale, nella cui giurisdizione sono poste le scuole del distretto consolare.

Quando, però, il R. agente risiede in luogo lontano dalla sede ordinaria dell'ispettore, prende di sua iniziativa tutti i provvedimenti d'urgenza, per qualsiasi interesse della scuola, e sui rapporti dei direttori delibera e agisce come autorità scolastica immediatamente preposta comunicando quindi al Ministero gli atti e dandone avviso all'ispettore.

Art. 180.

Mantiene vivo l'interesse della colonia verso la scuola; si adopera in ogni modo per accrescerne il credito e per migliorarne le condizioni economiche; e procura che le famiglie inviino i loro figli alle scuole italiane e che queste siano frequentate dal maggior numero possibile di alunni.

Art. 181.

Presiede la deputazione scolastica.

In casi urgenti accorda il congedo agli insegnanti e provvede temporaneamente alla supplenza, di concerto coll'ispettore regionale od anche senz'altro se questi non si trovi sul posto, informandone il Ministero ed eventualmente l'ispettore.

Nei casi ordinari invia la domanda di congedo al Ministero col proprio parere, sentito l'ispettore.

Art. 182.

Amministra i fondi stanziati pel mantenimento di ciascuna scuola pagando gli stipendi e le rimunerazioni al personale dirigente, insegnante e di servizio e provvedendo alle altre spese occorrenti.

E quando una Commissione speciale amministra i beni propri di una scuola, egli ne invigila, secondo lo statuto, la regolarità degli atti.

Art. 183.

Stipula, a nome e dopo l'autorizzazione del Governo, tutti gli atti pubblici concernenti l'amministrazione delle scuole; fa le proposte al ministro, inteso il parere della deputazione scolastica, riguardo ai contributi scolastici, ne raccoglie i proventi rilasciandone quietanza, e ne dà conto insieme colle spese, a norma dell'art. 23.

Art. 184.

Esamina i bilanci preventivi e consuntivi delle scuole.

Art. 185.

Invigila perchè non sia fatta alcuna spesa oltre il limite del bilancio approvato dal ministro. Propone al ministro sussidi fissi o straordinari o aumenti di sussidi.

Art. 186.

Procura che alle scuole sia apprestata sede conveniente, e che il locale scelto soddisfi tutte le condizioni materiali richieste dall'igiene e dalle esigenze pedagogiche, giusta le istruzioni del diret-

tore centrale; tiene nel debito conto i rapporti che gl'ispettori e i direttori gli faranno intorno al locale e alla suppellettile scolastica; e, occorrendo, provvede.

Art. 187.

Ove si manifesti il bisogno di una nuova scuola, o questa venga proposta dall'ispettore regionale, egli ne informa a tempo il Ministero, adducendo le ragioni che ne consigliano o no la istituzione e indicando anche gli eventuali concorsi alla spesa.

Quando, per il cresciuto numero degli alunni in una scuola, l'ispettore regionale proponga lo sdoppiamento di una classe, egli ne fa rapporto al Ministero, aggiungendovi le informazioni opportune e indicando la spesa necessaria.

Nell'un caso e nell'altro sente il parere della deputazione scolastica locale e lo comunica al Ministero.

Art. 188.

Non più tardi del 15 giugno, presenta al Ministero le proposte delle variazioni che per il prossimo venturo anno converrebbe introdurre nell'ordinamento e nei programmi delle scuole, rimettendo al Ministero i pareri motivati del Consiglio degli insegnanti e della deputazione scolastica.

Art. 189.

Invigila la condotta morale e civile degli insegnanti e dei direttori e delle direttrici; li consiglia e, secondo il bisogno, li ammonisce, e di ogni fatto notevole, dà notizia all'ispettore regionale, sotto la cui giurisdizione è la scuola. E, occorrendo, ne riferisce al Ministero.

Art. 190.

Se in una scuola avviene un fatto che può essere cagione di scandalo o di discredito, il R. agente vi ripara temporaneamente, e ne informa senza indugio l'ispettore regionale e il Ministero per i definitivi provvedimenti.

Art. 191.

Quando le condizioni generali sanitarie del paese o le condizioni particolari di un Istituto consigliano la sospensione delle lezioni, ordina la temporanea chiusura della scuola, riferendone al Ministero ed avvertendone l'ispettore.

CAPO IV.

Ispettori.

Art. 192.

Le scuole di ogni grado, divise in circoscrizioni regionali determinate dal ministro, sono vigilate, in ciascuna circoscrizione, da uno degli ispettori di cui al comma secondo dell'art. 34 della legge 18 dicembre 1910, n. 867.

Le circoscrizioni e le sedi dei detti ispettori regionali sono determinate per decreto Ministeriale.

Art. 193.

L'ispettore regionale dimora ordinariamente nel luogo destinato a sede dell'ufficio, dedicando per tutto l'anno l'opera sua unicamente a beneficio delle scuole assegnate alla sua vigilanza. L'ufficio dell'ispettore si trova, di regola, nei locali del Regio consolato.

Art. 194.

Gli ispettori regionali hanno diritto a 40 giorni di congedo che di regola saranno concessi dal ministro a tempo delle vacanze scolastiche.

Nessuna indennità di viaggio spetta agli ispettori regionali quando si recano in congedo o ritornano alla loro residenza.

Tanto le indennità di missione quanto le diarie per le ispezioni nel raggio della rispettiva giurisdizione sono stabilite con decreto Ministeriale. Il rimborso delle spese di viaggio si calcola sul prezzo di prima classe.

Art. 195.

L'ispettore regionale vigila sul buon ordinamento pedagogico e didattico, sull'osservanza dei regolamenti e della severa disciplina delle scuole poste nella sua giurisdizione. E a lui spetta la vigilanza particolare sopra i direttori, le direttrici, gli insegnanti, gli alunni e le persone di servizio di esse scuole.

Esamina l'ordinamento speciale di ciascuna scuola, il calendario scolastico e i programmi didattici particolari di ciascun insegnante, procurando che l'indirizzo della scuola risponda alla natura di essa.

Dà istruzioni e spiegazioni ai direttori e alle direttrici sulla giusta interpretazione dei regolamenti.

Art. 196.

Corrisponde direttamente col Ministero per tutto ciò che concerne le scuole e gli insegnanti da esso dipendenti, aggiungendo al dispaccio le parole: «Direzione generale delle scuole italiane all'estero».

Quando poi la pratica importi aumento di spesa, o abbia per oggetto di creare nuove istituzioni scolastiche, trasmette il rapporto al ministro per mezzo del R. agente affinchè questi l'accompagni del suo parere.

Art. 197.

Corrisponde direttamente intorno alle cose d'ufficio con i direttori e direttrici delle scuole e riceve da essi direttamente lettere ufficiali, o istanze particolari, da trasmettere, secondo i casi, al Regio agente o al ministro.

Prima di adottare un provvedimento si consiglia col R. agente nel cui distretto è sita la scuola.

In ogni caso gliene dà notizia nel recarlo in atto.

Art. 198.

Avendo a proporre al ministro misure disciplinari a carico di direttori o direttrici, o d'insegnanti, sente prima il parere del Regio agente dal quale essi dipendono.

Per mezzo di lui trasmette al ministro per il nuovo anno le proposte intorno al personale scolastico.

Art. 199.

Propone al Ministero un supplemento di spesa per lavori di segreteria e copia per le direzioni delle scuole maggiormente frequentate (e cioè, normalmente, delle medie con più di 80 e delle elementari con più di 400 alunni).

Art. 200.

Nell'ispezione della scuola, trovando locali non propri e bisognevoli di restauro, o le condizioni igieniche di essi non buone, o la suppellettile scolastica in cattivo stato, egli, con rapporto particolare, riferisce al R. agente, a cui spetta di provvedervi.

Parimente gli trasmette l'elenco della suppellettile scientifica necessaria, affinchè ciascuna scuola ne sia fornita.

Art. 201.

Approva le deliberazioni dei Consigli collegiali delle scuole contro alunni mancanti alla disciplina scolastica, e, secondo i casi, diminuisce o condona la pena inflitta.

Art. 202.

Visita spesso le scuole del luogo ove egli ha stanza. Secondo il bisogno, visita una o due volte all'anno le scuole che sono nella sua giurisdizione.

Non si allontana, però, dalla sua residenza, se prima non abbia ottenuto il consentimento del ministro. In caso urgente ne chiede il permesso per telegrafo, significando per lettera i motivi che lo consigliano ad assentarsi dal luogo.

Di ogni visita ordinaria e straordinaria, manda relazione al ministro, dando ragguaglio delle condizioni particolari della scuola e dell'oggetto della visita.

Art. 203.

Appena terminato l'anno scolastico, in una relazione generale, dà al ministro notizia sull'andamento e sullo stato materiale e morale delle scuole poste nella sua giurisdizione, allegandovi copia delle relazioni delle rispettive direzioni.

In rapporto speciale proporrà le cose più urgenti pel nuovo anno scolastico.

Art. 204.

L'ispettore regionale tiene copia delle lettere ufficiali che scrive; le contrassegna con un numero d'ordine progressivo; e si conforma a quanto è stabilito in ordine alla corrispondenza ufficiale, dagli articoli 279 e 281 del vigente regolamento consolare.

CAPO V.

Deputazioni scolastiche — Istituti d'assistenza.

Art. 205.

Nei luoghi ove esiste una scuola secondaria o primaria, purchè vi abbia sede un R. agente, è istituita con decreto Ministeriale una deputazione scolastica. Quando le condizioni locali rendano impossibile la costituzione della deputazione scolastica ai sensi dell'art. 42 della legge 18 dicembre 1910, n. 867, i poteri di essa sono deferiti al R. agente.

Art. 206.

Il ministro degli affari esteri determina, per ciascheduna città ove è deferita alla colonia la scelta di metà dei deputati scolastici, il sistema dell'elezione, la composizione del corpo elettorale, i requisiti per l'esercizio del voto.

Art. 207.

La deputazione scolastica si compone:

del R. agente, presidente;

dell'ispettore regionale (dove risiede) con funzioni di vice presidente; dei membri con voto consultivo di cui all' art. 42 della legge; e di un numero di deputati scolastici da stabilirsi dal Ministero per ciascheduna città.

Nei luoghi ove non risiede l'ispettore regionale, in assenza del R. agente, chi ne fa le veci assume la presidenza della deputazione scolastica.

L'elezione dei rappresentanti dei professori e dei maestri ha luogo a scrutinio segreto e a maggioranza in adunanza indetta dal Regio agente, tra i professori e maestri di ruolo della stessa sede.

Art. 208.

Dei deputati scolastici la metà è nominata dal ministro degli affari esteri, sulla proposta del R. agente, l'altra metà dalla colonia quando questa concorre direttamente o indirettamente nella spesa delle scuole.

Quando la colonia non concorre, i deputati sono tutti di nomina governativa.

Art. 209.

Non è eleggibile chiunque abbia interessi con le scuole o sia parente entro il quarto grado con taluno degli insegnanti.

Art. 210.

Il R. agente stabilisce i modi e il tempo della elezione dei deputati scolastici deferita alla colonia.

Art. 211.

I deputati scolastici durano in ufficio un triennio e possono essere rieletti; nè cessano dall'esercitare le loro funzioni prima che non siano realmente surrogati.

Art. 212.

La deputazione scolastica si raduna nell'ufficio del R. agente o nei locali da esso designati.

Delibera a pluralità di voti. Per la validità delle deliberazioni occorre, nella prima convocazione, la presenza della maggioranza dei membri; nelle altre, la presenza di qualunque numero di essi. A parità di voti, quello del presidente ha la preponderanza.

Tiene le tornate ordinarie una volta al mese e le straordinarie quando il presidente reputi opportuno, o tre deputati ne facciano domanda.

Gli affari da trattarsi nelle adunanze straordinarie sono indicati nel biglietto di convocazione.

Art. 213.

La deputazione scolastica assiste il R. agente nel curare la osservanza del regolamento scolastico e propone i provvedimenti che ritiene giovevoli alla prosperità delle scuole.

Dà parere sui bilanci preventivi e consuntivi di esse.

Delibera circa la esenzione dei contributi scolastici secondo gli articoli 73 e 74.

Art. 214.

Nella prima quindicina di giugno esamina le proposte dei Consigli degli insegnanti sulle modificazioni da introdursi nell'ordinamento e nei programmi delle scuole e nei libri di testo adottati; sull'indirizzo pratico da tenere nelle scuole secondarie; sulle classi complementari, sui corsi professionali e facoltativi da aggiungersi, sugli insegnamenti speciali da impartirsi compresi quelli delle lingue straniere non obbligatorie; sulla istituzione di scuole infantili od elementari a pagamento.

Il R. agente comunica le deliberazioni motivate della deputazione scolastica al Ministero per i definitivi provvedimenti.

Art. 215.

All'incominciare dell'anno scolastico redige il calendario, determina i giorni festivi, le vacanze durante l'anno e gli orari.

Delibera sull'epoca dell'apertura e della chiusura delle scuole e quindi sul periodo delle lunghe vacanze, tenendo conto delle esigenze del clima e delle abitudini del paese.

Tali deliberazioni debbono, entro otto giorni, essere inviate al Ministero, accompagnate dal parere dell' ispettore regionale, per l'approvazione.

Art. 216.

Il R. agente, presidente della deputazione scolastica, può, in casi gravi, sospendere una deliberazione della deputazione stessa. Però, deve riferirne senza indugio al Ministero per le definitive risoluzioni.

Art. 217.

La deputazione scolastica può nominare, per le scuole femminili e per i giardini d'infanzia, delle ispettrici, le quali debbono riferire sull'andamento di essi al R. agente o alla stessa deputazione scolastica.

Art. 218.

Dovunque è istituita una scuola governativa e non risiede un R. agente, il ministro può nominare, su proposta del Regio agente nel cui distretto trovasi la scuola, dei delegati scolastici per le scuole maschili e delle ispettrici per le scuole femminili e per gli asili con la facoltà di visitare gl'Istituti e di riferirne al R. agente ed al direttore centrale.

Art. 219.

Dovunque si costituisca un Istituto locale d'assistenza scolastica (Patronato, Associazione « Per la scuola » e simili) composto di padri di famiglia, di professori e di capi d'Istituto, che si propongono di unire l'azione della scuola con quella della famiglia, il Ministero potrà affidare ad esso Istituto la gestione delle refezioni scolastiche, la distribuzione dei libri, dei premi, delle vestimenta e dei sussidi d'ogni specie, sia che provengano dalla colonia sia che il Ministero stesso li conceda o li trasmetta.

CAPO VI.

Contabilità scolastica.

Art. 220.

Ad ogni mutamento del R. agente titolare di un distretto ove esistono scuole governative, viene redatta e trasmessa al Ministero copia legale dell'inventario degli immobili e dei mobili appartenenti a ciascuna scuola.

Art. 221.

Gli stipendi, le indennità e gli assegni spettanti al personale insegnante governativo sono corrisposti in oro dal R. agente nel cui distretto la scuola è posta.

Art. 222.

Il R. agente corrisponde pure:

i salari alle persone di servizio della scuola;

soddisfa ogni altra spesa ordinaria nei limiti della somma stanziata a tale effetto nel bilancio preventivo di ciascuna scuola;

eseguisce anche i pagamenti di spese straordinarie soltanto, quando ne abbia avuta autorizzazione dal Ministero.

Art. 223.

Il R. agente incassa:

1° le rendite patrimoniali della scuola;

2° i contributi della colonia per la iscrizione, frequenza e diplomi dei giovani iscritti alle R. scuole;

3° le somme pagate dagli alunni per i libri e per il materiale scolastico;

4° le oblazioni e le rendite straordinarie destinate a favore delle scuole.

Del denaro incassato rilascia ricevuta a nome del R. Governo.

Per l'erogazione si seguono le norme disposte dall'articolo 27, comma 2°.

Art. 224.

Non più tardi della metà del mese di marzo, riceve dai direttori e dalle direttrici il bilancio preventivo in doppio esemplare di ciascuna scuola e di ciascun giardino d'infanzia.

Questi bilanci preventivi, sottoposti alla revisione dell'ispettore regionale e della deputazione scolastica, sono dal R. agente trasmessi, con le proprie osservazioni, al Ministero degli affari esteri entro il mese di marzo.

Le spese stanziate nel bilancio di previsione non possono essere effettivamente eseguite se non dopo che il Ministero, esaminato il bilancio stesso, l'abbia esplicitamente approvato.

Art. 225.

Oltre i registri prescritti dal regolamento per l'applicazione della legge consolare, il R. agente, nel cui distretto esistono scuole governative, tiene la contabilità delle entrate e delle uscite di ciascun istituto.

Al principio di ogni mese, trasmette al Ministero la contabilità scolastica documentata, delle entrate e delle spese del mese precedente.

Art. 226.

Per provvedere al pagamento delle spese scolastiche il R. agente emette apposita cambiale a dieci giorni vista sul Ministero.

Art. 227.

Per sopperire alle spese di viaggio non determinate da speciale tabella, il Ministero corrisponde agli insegnanti delle anticipazioni mediante mandati ad essi intestati, a norma degli articoli 318, 319 e 320 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 228.

Le deputazioni scolastiche, e i direttori delle singole scuole concorrono all'amministrazione e alla contabilità degli Istituti governativi per la parte che spetta a ciascuno, in conformità del presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro degli affari esteri
DI SAN GIULIANO.
Il ministro della pubblica istruzione
CREDARO.
Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Il numero 1055 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 20 ottobre 1911, n. 1204, che riordina il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali;

Considerato conveniente che, come membri di diritto, vengono chiamati a far parte del Consiglio medesimo il direttore generale dell'Istituto nazionale di assicurazioni creato con la legge 4 aprile 1912, n. 305, e il direttore generale della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai di cui alla legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono chiamati a far parte di diritto del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali il direttore generale dell'Istituto nazionale di assicurazioni e il direttore generale della Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 2 settembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 1059 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Visto l'art. 18 della legge 6 luglio 1912, n. 801;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio

dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri segretari di Stato, per i lavori pubblici, per le finanze e per le poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I termini di cui all'art. 10, 1°, 2° e 3° comma, ed all'art. 13 nel caso contemplato dalla lettera *a*), della legge 28 luglio 1911, n. 842, sono prorogati fino a tutto il 30 novembre 1912, e quelli di cui allo stesso art. 13, nei casi contemplati dalle successive lettere *b*) e *c*), sono prorogati fino a tutto il 28 febbraio 1913.

Art. 2.

Presso la cancelleria della pretura di ciascun mandamento, e per la città di Messina, nella cancelleria della pretura del 1° mandamento, sono depositati, a cura dell'ufficiale giudiziario, tutti gli atti che siano notificati ad istanza delle parti interessate e riguardino il regolamento di rapporti fra i condomini, di cui all'art. 6 della legge 13 luglio 1910, n. 466, compresi quelli che contenessero risposta negativa ad interpellanza ricevuta. L'ufficiale giudiziario farà risultare l'eseguito deposito, con annotazione sull'originale dell'atto.

L'interpellanza sarà notificata, nelle forme della citazione, e la prova dell'avvenuta notificazione, quella della risposta negativa o della mancata risposta nei termini stabiliti dal detto art. 6, come pure l'altra che l'interpellante non sia stato a sua volta interpellato da altro condomino o comproprietario, sono date mediante certificato del cancelliere, vistato dal pretore.

Le stesse disposizioni valgono per le notificazioni prescritte dall'art. 20 del R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1479.

Art. 3.

La dimostrazione di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1911, n. 842 ed all'art. 20 del R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1479, sarà data mediante consegna al prefetto ed all'Unione messinese che ne rilascieranno ricevuta:

1° di copia autentica, stesa su carta libera, dell'atto pubblico da cui risulti che i condomini si sono messi d'accordo per la ricostruzione o la riparazione dell'edificio, nel caso della prima parte della lettera *b*);

2° del certificato del cancelliere, vistato dal pretore, e prescritto dall'articolo precedente, da rilasciarsi a questo unico scopo in carta libera quando il regolamento dei rapporti di condominio sia invece avvenuto a norma dell'art. 6 della legge 13 luglio 1910, n. 466;

3° di copia autentica, in carta libera, del titolo di proprietà dell'area destinata alla costruzione nel caso della lettera *c*) e del certificato del cancelliere, rilasciato nei modi di cui al n. 2 del presente articolo, attestante l'avvenuta notifica agli altri proprietari dell'intero edificio della determinazione di cui all'art. 20 del R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1479.

Art. 4.

Le dichiarazioni dei proprietari già notificate o che saranno notificate ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, 13 e 14 della legge 28 luglio 1911, n. 842, sono esenti dalla tassa di bollo. La medesima esenzione è estesa agli atti di che agli articoli 6 della legge 13 luglio 1910, n. 466, e 20 del R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1479.

Tutti gli atti e documenti occorrenti, a richiesta dell'Unione messinese per l'identificazione delle aree e degli edifici contemplati negli articoli 10, 11 e 12 del titolo II della legge 28 luglio 1911, n. 842, nonchè gli estratti catastali di cui all'art. 2 del R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1479, saranno compiuti gratuitamente dai competenti uffici governativi e rilasciati in carta libera.

Saranno parimente rilasciati in carta libera tutti gli altri atti e documenti che occorressero all'Unione per ottenere il contributo di cui all'art. 4 del R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1479.

Tali atti e documenti saranno altresì esenti da qualsiasi diritto.

Art. 5.

È accordata alla Unione messinese l'esenzione dalle tasse postali per il suo carteggio:

1° con i Ministeri ed amministrazioni centrali;

2° col prefetto e con tutti gli uffici pubblici governativi della provincia di Messina;

3° col sindaco del comune di Messina;

4° col Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 in Calabria e Sicilia, instituito col R. decreto 5 novembre 1909, n. 722;

5° coi consiglieri d'amministrazione.

È accordato inoltre ai consiglieri di amministrazione l'esenzione dalle tasse postali per il loro carteggio col presidente.

L'esenzione è quella massima indicata nell'art. 141, lettera *A*), del regolamento approvato col R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120.

Il carteggio dell'Unione sarà contrassegnato da apposito bollo a norma dell'art. 142, 2° e 3° comma del regolamento citato, quello dei consiglieri d'amministrazione sarà contrassegnato dalla indicazione manoscritta della qualità dei rispettivi mittenti, seguita dalla loro firma.

Il carteggio di cui al n. 5 del presente articolo, potrà avere anche indirizzo nominativo.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant' Anna di Valdieri, addì 30 agosto 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SACCHI — FACTA — CALISSANO.

Visto, *Il guardasigilli;* FINOCCHIARO-APRILE.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 16 settembre 1912, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Esterzili (Cagliari).

SIRE!

Da lungo tempo perdura l'anormale funzionamento dell'Amministrazione comunale di Esterzili, il quale ha gravemente pregiudicato gli interessi di quella civica azienda, determinando nella popolazione un profondo e generale malcontento.

Secondo le risultanze di una inchiesta recentemente eseguita, l'ufficio municipale, confinato in un locale angusto e malsano, trovasi nel più assoluto disordine: mancano i più importanti registri contabili; l'archivio non esiste e quindi le carte vengono tenute alla rinfusa entro sacchi.

I salariati del Comune trascurano l'adempimento dei loro doveri, essendo quasi di continuo a disposizione del sindaco e dell'assessore anziano, che li hanno adibiti al loro servizio privato.

I servizi pubblici sono abbandonati, deficiente è l'igiene, trascurata l'osservanza delle norme di polizia urbana, veterinaria e mortuaria.

La pubblica finanza versa in condizioni difficili, essendosi accumulate molte passività, i ruoli delle tasse vengono compilati senza la osservanza delle disposizioni vigenti, sulla base di tariffe differenti da quelle approvate dall'autorità tutoria, e con criteri partigiani.

Anche il dazio consumo, gestito in economia, dà un reddito di gran lunga inferiore a quello che si potrebbe ritrarre da una gestione condotta con maggiore rigore.

I migliori terreni del demanio comunale sono stati usurpati, e le usurpazioni continuano, non avendo l'Amministrazione avuta cura di porvi efficace riparo.

È continuato inoltre a gravare sul bilancio comunale l'onere del pagamento delle imposte per i terreni usurpati, e solo nello scorso febbraio si tentò il ricupero delle somme pagate, mediante un ruolo compilato con tanta manifesta ingiustizia da far prorompere l'ira lungamente repressa della popolazione, essendo avvenute nei giorni 15 e 20 del mese predetto tumultuose dimostrazioni di protesta che avrebbero avuto facilmente funeste conseguenze senza l'opera energica e prudente delle autorità civili e militari inviate sopra luogo.

In tale stato di cose, ed in vista del pericolo che il malcontento della popolazione erompa ancora in forma violenta, è necessario provvedere allo scioglimento del Consiglio comunale, come ha ritenuto altresì il Consiglio di Stato nell'adunanza del 12 settembre corrente.

Mi onoro pertanto sottoporre il relativo decreto all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Esterzili, in provincia di Cagliari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Edoardo Cambellone è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 16 settembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 82 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto l'art. 13 del regolamento approvato col R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli ed il suo Credito fondiario;

Ritenuto che il prezzo medio delle cartelle del Credito fondiario anzidetto, risultante dai corsi ufficiali del titolo, in conto capitale nel terzo trimestre del corrente anno, venne accertato in L. 485,15;

Considerato che il detto prezzo medio è superiore a L. 450 e che perciò durante il quarto trimestre 1912 le cartelle dovranno essere accettate alla pari in rimborso di mutui, a' termini delle citate disposizioni;

Determina:

Le cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli, durante il quarto trimestre 1912, e con effetto dal 1° del corrente mese, saranno accettate alla pari in rimborso di mutui, salvo l'accreditamento a favore dei mutuatari degli interessi maturati sulle cartelle medesime a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno ed affisso all'albo di tutti gli stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

Roma, 6 ottobre 1912.

Il ministro
TEDESCO.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Divieto d'esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Pomaro Monferrato, in provincia di Alessandria, è stato, con decreto odierno, esteso a detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate nelle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche.

Roma, 4 ottobre 1912.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Rettifiche d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3.75 3.50	127643	225 — 210 —	Abrigo *Catterina* fu Luigi vedova di Lucini Serafino, domiciliata in Roma	Abrigo *Maria-Caterina* fu Luigi, ecc. come contro.
3.50	315648	70 —	*Crosazzo* Maria di Giuseppe, moglie di Rastoldo Giuseppe, domiciliata in Ingria Canavese (Torino)	*Crosasso* Maria di Giuseppe, ecc. come contro.
3.50	959 Rendita mista	70 —	Picone Gaetano di Gaspare domiciliato a Bivona (Girgenti)	Picone Gaetano di Gaspare, *minore, sotto la patria potestà del padre*, ecc., come contro
3.50	31627	35 —	Ronchino *Giovanni* fu Giuseppe, *minore, sotto la tutela di Borello Ludovico*, domiciliato in Caluso (Torino)	Ronchino *Lorenzo-Giacomo* fu Giuseppe *e fu Borello Maria, nato il 16 aprile 1871* in Caluso (Torino)
3.50 3.50	474445 487045	164 50 112 —	Resasco *Amery* di Riccardo, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Spezia (Genova)	Resasco *Giorgio-Amri-Lino* di Riccardo, minore, ecc, come contro
3.50	206380	168 —	Vicini Adele, Pierina, Aldo e *Cesare* fu Carlo, minori, sotto la patria potestà della madre Colli Giovannina, domiciliati a Meda (Milano)	Vicini Adele, Pierina Aldo e *Ottorino-Cesare-Pietro* fu Carlo, minori, ecc. come contro
3.50	300800	101 50	Vicini Adele, Pierina, Aldo e *Cesare* fu Carlo, minori, sotto la tutela di Cornati Carlo, domiciliati a Meda (Milano)	Vicini Adele, Pierina, Aldo e *Ottorino-Cesare-Pietro* fu Carlo, minori ecc. come contro
3.50 3 50	417241 419866	63 — 38 50	Comai *Luigia*, Umberto ed Agnese di Battista, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati a Botticino Sera (Brescia)	Comai *Angela-Luigia*, Umberto ed Agnese di Battista, minori ecc. come contro
3.50	298070	35 —	Tosi Marianna fu Giacomo, *nubile*, domiciliata ad Arona (Novara)	Tosi Marianna fu Giacomo, *minore, sotto la patria potestà della madre Bosco Giuseppina fu Giovanni vedova Tosi*, ecc. come contro
3.50	644871	350 —	Robotti *Giuseppe* fu Bruno, domiciliato in Alessandria	Robotti *Carlo* fu Bruno, ecc., come contro
5 %	1334382	35 —	*Mazzuchelli Romeo* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Cattorini Angela fu Giuseppe ved. Mazzuchelli Giuseppe, domiciliato in Samarate (Milano)	*Mazzucchelli Giuseppe-Romeo* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro
3.50	306005	245 —	*Belisardi* Matteo fu Marco, domiciliato in Rimini (Forlì)	*Bellisardi* Matteo Marco, ecc., come contro
3.50	531037	81 —	*Fraccapani* Antonia di Francesco, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Milano	*Fracapani* Antonia di Francesco, ecc., come contro
3.50 3.50 3.50	260191 262555 318557	290 50 45 50 17 50	Garzena *Alfonso* di Stefano, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Orbassano (Torino)	Garzena *Riccardo-Benvenuto-Alfonso* di Stefano, ecc. come contro
3.50 3.50 3.50	260194 262558 318559	115 50 17 50 7 —	Garzena *Giulietta* di Stefano, nubile, domiciliata in Orbassano (Torino)	Garzena *Maria-Giulietta* di Stefano, nubile, ecc. come contro
3.50	211120	70 —	*Curcio* Maria Gaetana di Domenico, moglie di Pansardi o Panzardi Emidio, domiciliata a Lauria Superiore (Potenza)	*Curzio* Maria Gaetana di Domenico, ecc. come contro
3.50	343452	17 50	D'Amico *Antonio* di Domenico, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Casagiove (Caserta)	D'Amico *Michele-Antonio* di Domenico, minore, ecc. come contro
3.50 3.50	348355 348356	105 — 35 —	Caggioli *Antonio* e Domenico fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Sorelli Elisabetta di Francesco, ved. Caggioli, domiciliati in Barghe (Brescia)	Caggioli *Giovan-Antonio* e Domenico fu Angelo, minori, ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, il 14 settembre 1912.

Per il direttore generale
CAPUTO.

Rettifiche d'intestazione **(2ª pubblicazione)**

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3.50 %	409925	80 50	Sansone *Antonio*, Maria, Alessandro, Teresa, Giuseppe e Girolamo fu *Girolamo* minori, sotto la patria potestà della madre Ferraioli Alfonsina fu Nicola domiciliati in Acerno (Salerno)	Sansone *Vincenzo-Nicola-Antonio* Maria, Alessandro, Teresa, Giuseppe e *Girolama* fu Girolamo, minori, ecc. come contro.
»	409926	14 —		
»	557712	38 50	Carelli *Antonio* fu Alessandro, minore, sotto la tutela di Viana Pietro fu Gaudenzio domiciliato a Carpignano Sesia (Novara)	Carelli *Gaudenzio-Antonio* fu Alessandro, minore, ecc. come contro.
»	505906	140 —	Ferrucci *Giuseppina* di Michele, nubile, domiciliata a Lucera (Foggia)	Ferrucci *Maria-Giuseppina* di Michele, nubile, ecc. come contro.
»	431468	17 50	*Tamburro* Giovanni fu Angelo domiciliato a Isernia (Campobasso)	*Tamburri* Giovanni fu Angelo, *minore, sotto la patria potestà della madre Petrarca Virginia vedova di Tamburri Angelo*, ecc. come contro.
	431469	17 50	*Tamburro* Alessandro fu Angelo domiciliato a Isernia (Campobasso)	*Tamburri* Alessandro fu Angelo *minore, ecc. come la precedente.*

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 21 settembre 1912.

Per il direttore generale
CAPUTO.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 8 ottobre 1912, **in L. 100.98.**

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio)

7 ottobre 1912.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3.50 % *netto*	97,74 36	95,99 36	96 80 20
3.50 % *netto* (1902)	97,35 —	95,60 —	96,40 84
3 % *lordo*	67,25 —	66,05 —	67,20 38

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Le ultime notizie che ci reca il telegrafo sul conflitto balcano-turco sono più che mai contraddittorie ed incerte, salvo che per l'avvenuto accordo delle potenze dopo che la Francia e la Russia hanno superato le difficoltà poste innanzi dall'Austria e dall'Inghilterra per un'azione comune coercitiva verso gli Stati balcanici e la Turchia.

Ieri sera, a Parigi, s'ignorava ancora se il passo di cui sono incaricati presso gli Stati balcanici i rappresentanti della Russia e dell'Austria-Ungheria potesse esser fatto nella giornata di ieri o sarà effettuato soltanto oggi. Solo quando sarà conosciuta la risposta degli Stati balcanici si effettuerà a Costantinopoli il passo sul quale finalmente si è raggiunto l'accordo fra l'Inghilterra e le altre potenze. Potrebbe dunque darsi che esso avvenga dopo domani.

Non si può ancora prevedere l'attitudine definitiva degli Stati balcanici di fronte all'intervento delle potenze, ma si crede che la Bulgaria avanzerà nuove pretese, che potrebbero essere considerate inaccettabili.

In ogni modo nei circoli diplomatici l'impressione è un po' meno cattiva, senza cadere in un esagerato ottimismo. La Turchia, con la sua proverbiale fine astuzia prevedendo l'accordo fra le potenze, ha posto, come suoldirsi, le mani avanti facendo annunciare che porrebbe subito in azione nelle provincie balcaniche ancora soggette alla sua dominazione le riforme impostele dall'art. 23 del trattato di Berlino del 1878 ed elaborato da una Commissione internazionale nel 1880. Queste riforme, attuate in parte dal vecchio regime turco, furono poi completamente distrutte dai Giovani turchi, non appena raggiunsero il potere con Maometto V.

In proposito un telegramma da Costantinopoli, 7 (ore 9 pom.), dice:

Un comunicato ufficiale annunzia che per l'applicazione delle riforme deliberate ieri per i vilayets europei è stato deciso di eseguire una legge provvisoria conforme alla legge sui vilayets elaborata nel 1880 conformemente all'art. 23 del trattato di Berlino dopo deliberazione di funzionari ottomani e stranieri, la quale prevede riforme assai fondamentali per tutti gli elementi della popolazione su un piede di perfetta uguaglianza.

Si dice che i senatori riunitisi sarebbero favorevoli all'applicazione della legge del 1880.

Gli Stati balcanici, che hanno chiesto l'autonomia della Macedonia e dell'Albania e che sopportano gravi dispendi per la mobilitazione dei loro eserciti, si accontenteranno della decisione turca? Non pare. Infatti da Sofia, 7, si telegrafa:

La notizia da Costantinopoli, secondo la quale la Porta ha deciso di mettere volontariamente in esecuzione la legge del 1880 sui vilayets, ha fatto una visibile impressione sui circoli diplomatici e politici di Sofia.

Nei circoli balcanici si tende a credere che la Porta eseguirebbe con debolezza la sua decisione di applicare la legge del 1880 e si manifesta sempre meno soddisfazione.

Si dichiara che la legge del 1880 è invecchiata e non risponde più ai bisogni attuali e si insiste sulla necessità di una nuova decisione relativa alle riforme della Macedonia su di una base etnica delle popolazioni.

Nei circoli diplomatici si ritiene che la Porta ha fatto quanto poteva. Resta ora alle potenze di fare presso le capitali balcaniche passi estremamente energici e di prendere anche misure coercitive che solo possono impedire la guerra. Questa altrimenti rimane quasi certa.

La notizia della decisione della Turchia, prima di essere ufficialmente annunziata, venne comunicata ieri mattina al presidente dei ministri francesi Poincarè, il quale la fece nota al ministro russo Sazonoff sulle mosse per lasciare Parigi e recarsi a Berlino. Intanto la stampa estera continua a commentare la situazione nei Balcani; la più serena, perchè la meno direttamente interessata, è la tedesca, ed un dispaccio da Berlino, 9, dice:

Ad eccezione della *Deutsche Tageszeitung* per la quale l'alleanza militare degli Stati balcanici appare come la più fragile a mano a mano che si consolida l'accordo diplomatico, gli altri giornali considerano sempre la situazione come grave.

Il solo mezzo per l'Europa di impedire che l'incendio scoppi nei Balcani è di garantire agli Stati balcanici l'esecuzione delle riforme promesse dalla Turchia, scrive il *Berliner Tageblatt*.

Il *Lokal Anzeiger* ritiene che tutta l'arte della diplomazia europea non sarà superflua per risolvere il conflitto.

La *Vossische Zeitung* fa notare che le riforme promesse dalla Turchia sono molto al disotto delle esigenze avanzate dagli Stati balcanici.

A chiudere la cronaca odierna del conflitto balcano-turco richiamiamo l'attenzione dei lettori sui numerosi dispacci che più oltre pubblichiamo, in particolar modo su quelli riferentisi alle patriottiche sedute di chiusura dei Parlamenti bulgaro e serbo, e diamo qui posto al seguente poco ottimista dispaccio da Parigi, 7:

Le ultime notizie ricevute a Parigi dalle potenze balcaniche recano che i preparativi militari continuano ovunque con attività.

In Serbia la concentrazione delle truppe si effettua rapidamente; in Bulgaria sarà terminata verso il 10 corrente; nel Montenegro può considerarsi come terminata ed in Grecia i movimenti delle truppe proseguono un po' più lentamente.

***

L'intervento armato degli Stati Uniti d'America nel Nicaragua per debellare l'insurrezione porta già i suoi frutti cruenti, e da Washington, 7, si telegrafa:

Il contrammiraglio Sutherland annuncia che venerdì ebbe luogo un combattimento a Chichigalpa, al Nicaragua, fra la fanteria di marina americana e gli insorti. Questi ultimi ebbero 13 morti e numerosi feriti. I nord-americani ebbero qualche marinaio leggermente ferito.

DIARIO DELLA GUERRA

L'azione militare.

Tripoli, 7. — Sono state eseguite ricognizioni a sud dell'oasi Misuamista (?). Reparti di cavalleggeri « Lodi » e di ascari ed un battaglione dell'84º fanteria procedettero da Sidi Bilahi verso sud, accolti da un fuoco di fucileria degli arabi che si trovavano nell'oasi.

Un'altra ricognizione, eseguita dai lancieri « Firenze », movendo dalla collina Manura, fu fatta segno anch'essa a fuoco di fucileria del nemico. Dato l'allarme il nemico si raccolse velocemente credendo ad un nostro attacco, ma i nostri, con un fuoco incrociato di artiglieria, l'obbligarono a ripiegare. Individuate le posizioni, i nostri si ritirarono.

Roma, 7. — Stamane le nostre truppe hanno compiuto lo sbarco a Bomba senza incontrare resistenza

Notizie ed informazioni.

Zuara, 7. — Le famiglie zuarine ritiratesi nell'interno si trovano in condizioni difficilissime, per la scarsezza dell'acqua e la pessima qualità della farina avariata distribuita dai turchi. Regna fra loro grande miseria e mortalità. In queste condizioni è vivo il desiderio della popolazione di rientrare alle proprie case, benchè i turchi facciano l'impossibile per impedirlo.

CRONACA ITALIANA

Il Congresso di archeologia. — Domattina, come si è annunziato, sarà inaugurato in Campidoglio il III Congresso internazionale di archeologia.

Il concorso dei congressisti d'ogni nazione civile è numeroso, e costituito da cospicue personalità studiose. Alla cerimonia inaugurale del Congresso interverrà S. E. il ministro della pubblica istruzione.

La Mostra del paesaggio. — A palazzo Corsini si è inaugurata l'altro ieri la Mostra del paesaggio italiano.

Ricevevano gl'invitati il prof. Hermanin, direttore del gabinetto nazionale delle stampe e il vice direttore prof. Carnevali. Erano fra i presenti il direttore generale delle antichità e belle arti, commendatore Ricci, il direttore della R. calcografia prof. Di Lorenzo, il prof. Cellini dell'Accademia di belle arti, Aristide Sartorio, oltre a numerosissimi artisti e intenditori d'arte, fra cui molte signore e signorine.

La Mostra oggi inaugurata, fatta specialmente in connessione col decimo Congresso internazionale di storia dell'arte, contiene disegni ed incisioni che servono a dimostrare quali relazioni la pittura di paesaggio italiana ha avuto coi maestri d'oltr'alpe.

L'esposizione occupa sette ampie stanze; essa è stata ordinata dal direttore del gabinetto nazionale delle stampe, prof. Hermanin.

La Civiltà a Tripoli. — Si è costituito a Tripoli un Comitato per la fondazione di una biblioteca medica per iniziativa dei sanitari dell'ospedale civile, presieduto dal prof. Germano. Fanno parte del Comitato d'onore il governatore, generale Ragni, il generale Ciancio ed il sindaco Hassuna pascià.

Cortesie internazionali. — Il sindaco di Genova e vari consiglieri, che si trovano a Parigi per studiare le officine municipali per la combustione dei rifiuti e le macchine per filtrare l'acqua, sono stati ricevuti ieri alle 4,30 dal presidente del Consiglio comunale.

Al ricevimento assistevano, oltre il sig. Galli, presidente del Con-

siglio municipale, il sig. Poirier, presidente del Consiglio generale, e i membri delle presidenze delle due assemblee.

Scoperta archeologica. — Nelle demolizioni che si stanno facendo a piazza San Marcello, a Roma, si è rinvenuto un prezioso cimelio.

Si tratta forse d'un battistero dei primi secoli della chiesa, le cui mura sembrano del 300 dell'èra volgare, ed i cui restauri sono indubbiamente del secolo quinto.

Ieri, nel pomeriggio, S. E. il ministro dei lavori pubblici Sacchi, si è recato sul luogo ad esaminare la vetusta costruzione tornata alla luce. Erano con lui il comm. Corrado Ricci, direttore generale delle antichità e belle arti, il comm. Orazio Marucchi, professore di archeologia cristiana nell'Università di Roma, il padre Angelucci, rettore della chiesa di San Marcello ed il padre Albarella, professore di archeologia sacra nel seminario di Aquila.

Marina mercantile. — Ieri il postale *Città di Torino*, della Veloce, giunse a Barcellona e proseguì per Teneriffa ed i porti dell'America Centrale.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

COSTANTINOPOLI, 7. — Il Senato non ha potuto tenere seduta, non essendosi presentati che sette membri.

Il Consiglio dei ministri ha deciso di chiamare, occorrendo, sotto le armi tutti gli uomini dai 29 ai 45 anni.

Il gran visir ha presieduto un Consiglio di guerra composto dal ministro della guerra, dal ministro della marina e da numerosi ufficiali superiori della guerra e della marina.

Cinquecento albanesi hanno fatto una dimostrazione in favore della guerra.

Si ha da buona fonte che i bulgari hanno occupato parecchi punti strategici alla frontiera.

PARIGI, 8 — Il ministro degli esteri russo, Sazonoff, si è recato stamane alle 11 al Ministero degli esteri ed ha avuto col presidente del Consiglio, Poincaré, un colloquio che è durato fino alle 11.45.

Il presidente del Consiglio ha fatto conoscere a Sazonoff la risposta del Governo britannico.

Ne risulta che è stabilito l'accordo tra le grandi potenze sulle condizioni in cui devono compiersi i passi tanto presso i paesi balcanici quanto a Costantinopoli.

Il ministro degli esteri russo ha telegrafato ai suoi rappresentanti presso le potenze balcaniche di prendere accordi coi loro colleghi austriachi per fare in comune al più presto possibile il passo stabilito.

Per ciò che riguarda Costantinopoli, i rappresentanti delle cinque potenze faranno presso la Porta il passo concordato identico.

SALONICCO, 7. — Il personale del consolato serbo, eccetto il console generale Balougdjic, ha lasciato Salonicco oggi.

Il console generale bulgaro attende di essere richiamato da un momento all'altro.

Da due giorni la strada carrozzabile che conduce da Andrievitza alla frontiera turco-montenegrina è messa dai montenegrini in migliore stato; anche le donne e i bambini vi lavorano. Ad Andrievitza sono concentrati sei battaglioni e due batterie.

I malissori sembrano animati da un nuovo spirito. Allorchè Essad pascià ha varcato il fiume Mat, una delegazione composta di quattro capi malissori gli è andata incontro e l'ha assicurato che i malissori sono devoti al Governo e non vogliono spargimento di sangue. Essad pascià ha confermato alle sue truppe l'ordine di marciare su Scutari.

BELGRADO, 7. — Le dimostrazioni che hanno avuto luogo ieri a Uskub, hanno deciso il Governo serbo a richiamare a Belgrado tutto il personale del consolato di Serbia ad Uskub, eccetto il console generale Vutchkovic, onde evitare incidenti più gravi.

COSTANTINOPOLI, 7. — Oggi è l'ultimo giorno per la presentazione dei riservisti richiamati a Costantinopoli. Tutti accorrono a presentarsi ai loro battaglioni e attraversano le vie colla propria bandiera. Alcuni fanno entusiastiche dimostrazioni in favore della guerra e acclamano all'esercito.

Un grande movimento militare regna in tutta la città.

Si continua a trasportare truppe sui punti designati. Il ministro della marina ha deciso di porre quattro ufficiali e alcuni marinai su ogni nave greca trattenuta ancora nel porto.

COSTANTINOPOLI, 7. — I comizi in favore della guerra continuano in provincia. Quasi tremila riservisti ellenici sono partiti per Atene. Numerosi altri sudditi greci lasciano pure la città.

COPENAGHEN, 7. — Oggi, alla presenza della Famiglia Reale e del corpo diplomatico, il Re ha aperto il Rigsdag con un discorso del Trono.

SOFIA, 7. — La Direzione delle ferrovie bulgare ha deciso di ristabilire un servizio regolare con l'Europa occidentale e di formare un treno viaggiatori che partirà ogni due giorni da Sofia diretto a Bucarest via Rustchuk.

LONDRA, 7. — *Camera dei comuni.* — Si riprendono i lavori. Bonar Law domanda se sir Edward Grey possa fare una dichiarazione circa le questioni balcaniche. Sir Edward Grey risponde che non può attualmente fare se non una dichiarazione generale, che cioè nei Balcani c'è uno stato di cose molto critico e molto inquietante. Le grandi potenze fanno i passi che possono per impedire la rottura della pace e si occupano principalmente di due punti, cioè: di una forte espressione di disapprovazione per la eventuale rottura della pace e del bisogno di attuare riforme nella Turchia europea.

Grey continuando il suo discorso, dice che il Governo turco ha ammesso in linea generale tale bisogno e l'applicazione di efficaci riforme dovrebbe assicurare alla Turchia il pacifico possesso delle sue provincie europee.

Ma è difficile per la Turchia attuare le riforme in presenza della mobilizzazione degli Stati balcanici ed è difficile convincere gli Stati stessi che le riforme promesse avranno l'effetto di assicurare il benessere della popolazione macedone.

Sono state fatte ieri proposte positive per passi collettivi presso la Porta e gli Stati balcanici allo scopo di vincere tali difficoltà e noi ci siamo messi d'accordo intorno ad essi.

Regna tra le potenze più direttamente interessate nei Balcani o le cui frontiere, sarebbero più colpite dalla guerra il più vivo desiderio che la pace sia mantenuta, ed è, lo spero, cosa sicura, che se la pace sarà rotta nei Balcani, nessuna grande potenza europea vi sarà impegnata.

Rispondendo ad una interrogazione se nel caso in cui l'azione delle potenze non riuscisse le potenze ricorrerebbero al tribunale dell'Aja, Sir E. Grey ha detto: Amerei meglio non pensare all'insuccesso dei passi progettati dalle potenze.

Naturalmente se essi fallissero noi faremmo il possibile per conservare l'unità di vedute delle potenze, e non prenderemo alcuna iniziativa nè faremo alcuna proposta tale da ledere queste unità di vedute.

BELGRADO, 7. — *Scupstina.* — Si discute l'indirizzo in risposta al discorso del trono.

I capi di tutti i partiti dichiarano di approvare l'attitudine del Governo e lo assicurano del loro appoggio.

Il capo del partito socialista, a nome della Federazione democratica dei Balcani, si pronuncia contro la guerra.

Il presidente del Consiglio Pasic, dichiara che la Scupstina è animata da patriottismo nazionale, è unita al Governo e spera che gli sforzi delle nazioni balcaniche tendenti ad ottenere l'applicazione di vere riforme saranno appoggiati da tutti coloro che hanno a cuore il bene delle nazioni cristiane balcaniche e da tutti i popoli civili dell'Europa.

L'indirizzo viene quindi approvato all'unanimità, accetto il voto contrario del socialista Laptchevitch.

Si approva quindi il progetto di legge concernente la moratoria all'interno.

SOFIA, 7. — Secondo informazioni da fonte autorizzata non è stata presa finora alcuna decisione circa l'invio di un *ultimatum*, che probabilmente verrebbe diretto isolatamente da ciascuno degli Stati balcanici.

Si afferma come possibile che le domande della Bulgaria vengano confermate per mezzo di una nota alle grandi potenze. Difficilmente gli avvenimenti potrebbero precipitare.

PARIGI, 7. — Il ministro degli esteri russo Sazonoff, accompagnato dal direttore della cancelleria del Ministero degli affari esteri di Russia, barone de Schilling, ha lasciato nel pomeriggio Parigi diretto a Berlino, partendo dalla stazione del nord.

Sazonoff è stato salutato alla stazione dal presidente del Consiglio Poincaré, dall'ambasciatore di Russia a Parigi Iswolski, dal ministro plenipotenziario di Bulgaria Stancioff e da tutto il personale dell'Ambasciata russa.

VIENNA, 7. — La Delegazione austriaca ha incominciato oggi la seconda lettura del bilancio del Ministero degli esteri.

Il relatore marchese Bacquelthem rileva che per quanto sia difficile nel momento auttuale essere ancora così ottimisti da poter credere che la guerra dei Balcani sarà evitata, poichè la consegna della nota collettiva delle Potenze balcaniche alla Turchia non ebbe finora luogo, non bisogna abbandonare ogni speranza che gli sforzi uniti delle grandi Potenze riusciranno ad evitare la guerra.

Se la conclusione della pace fra la Turchia e l'Italia fosse già avvenuta da qualche tempo avrebbe potuto forse fare una impressione profonda nei Balcani. La Turchia sarebbe stata liberata dal suo più importante e più pericoloso nemico. Tante forze della Turchia le quali sono adesso impegnate si renderebbero libere.

La Turchia avrebbe anche a sua disposizione la flotta la quale vista la superiorità della flotta italiana già dal principio della guerra cioè da un anno deve tenersi nascosta nei Dardanelli. Inoltre, e ciò sarebbe la cosa più importante, l'Italia non si troverebbe più in un conflitto d'interessi e potrebbe unirsi ai tentativi delle grandi potenze.

Sull'azione ulteriore degli Stati balcanici è difficile fare previsioni ma nel caso che non si riuscisse a evitare la guerra nei Balcani l'unanimità delle potenze, che fortunatamente si è manifestata, sarebbe una forte garanzia per la localizzazione della guerra. Il marchese Bacquehem conclude che la discussione in seno alla Commissione è terminata con una manifestazione a favore della pace. È da prevedersi che la discussione nella Delegazione plenaria avrà la stessa intonazione e che si esprimerà la speranza e la fiducia sicura che il Governo comune saprà tutelare con vigilanza e con energia tutti gl'interessi in questione della monarchia. (Vivi applausi).

Il delegato Cingrja esprime il suo rammarico per la dipendenza politica dell'Austria-Ungheria dalla Germania. Sarebbe meglio per l'Austria-Ungheria invece di essere vincolata alla Germania di avere rapporti più cordiali con la Russia; ciò che sarebbe possibile anche restando entro la triplice alleanza.

L'Italia ne dà il migliore esempio avendo saputo conservare la sua libertà d'azione non ostante la sua situazione nella triplice alleanza.

L'oratore sconsiglia la Monarchia in caso di un conflitto fra la Turchia e gli Stati balcanici di mettersi dalla parte della Turchia.

Il delegato Beernrhither rileva che la chiave della situazione sta nell'accordo tra le potenze sui progetti di riforme nella Macedonia e circa il modo della loro applicazione.

L'Austria-Ungheria con l'azione per il mantenimento della pace svolta dal conte Berchtold coopera senza lesione dei propri interessi e senza pensieri egoistici a tutti gli altri tentativi paralleli delle potenze, le quali, come la Francia, si adoperano per eliminare tutte le difficoltà che sorgono e meritano la più grande riconoscenza.

Saremmo lietissimi se all'ultima ora si riuscisse a mantenere la pace.

Se lo scoppio della guerra fosse inevitabile la sua localizzazione sarebbe una necessità assoluta, ma va da sè che se l'ora della sistemazione definitiva degli interessi balcanici sarà venuta noi lasceremo parlare i nostri interessi senza nessuna aggressione ma con chiarezza e ad alta voce. La Delegazione esprimerà sicura e senza riserve piena fiducia nella saggia vigilanza del conte Berchtold e nella sua politica che tende al mantenimento della pace. (Vive approvazioni).

Il delegato principe di Schwarzenberg esprime a nome della destra della Camera dei signori piena fiducia nella azione del conte Berchtold comune con quella delle altre potenze per il mantenimento della pace, e nella sua politica tendente a vegliare sulle condizioni delle popolazioni cristiane della Turchia.

Esprime anche fiducia nell'intenzione manifestata dal ministro degli esteri di tutelare in ogni caso gli interessi economici e politici nei Balcani in modo che risponda alla dignità e alla posizione della monarchia. L'oratore afferma che la politica conservatrice non significa debolezza (Approvazioni).

Il ministro degli esteri conte Berchtold interrogato circa gli esperimenti di mobilitazione in Russia risponde: Le notizie circa esperimenti di mobilitazione fatti da parte della Russia sono vere. Tuttavia non si può attribuire a tali notizie alcun significato che provochi inquietudine, e ciò per il fatto stesso che le dette esercitazioni militari erano già state progettate dalla primavera scorsa. Di fronte alle inquietudini espresse, vorrei del resto richiamare l'attenzione sulla cooperazione con la Russia che è stata testè inaugurata (Applausi).

La seduta è indi tolta.

SOFIA, 7. — La Sobranje ha votato definitivamente tutti i progetti presentati.

In seguito ha approvato per acclamazione la risposta al discorso del Trono, che è così concepita:

« I deputati, apprezzando gli importanti avvenimenti che condussero alla mobilitazione generale delle forze militari del Regno, e, per conseguenza logica, alla proclamazione dello stato d'assedio, daranno tutto il loro appoggio al Governo in tali momenti decisivi per la patria. La rappresentanza nazionale studierà ed esaminerà tutte le proposte e le iniziative del Governo e dichiara che quando si tratta della difesa della dignità e degli interessi supremi della Bulgaria, la nazione bulgara intera coi suoi rappresentanti stretti intorno al Trono farebbe sull'altare della patria tutti i sacrifici indispensabili ».

Quindi il presidente del Consiglio, Guechow ha chiuso la sessione pronunciando le seguenti parole:

« La rappresentanza nazionale ha approvato tutte le misure legislative che il Governo aveva proposto. Tali misure non sono numerose, ma sono decisive per la sorte del nostro paese. Speriamo che essa sarà una sorte di pacificazione definitiva e di estrema fortuna per la Bulgaria. Il Re avendo sanzionato tutte le decisioni della Sobranje, mi incarica di chiudere in suo nome la sessione straordinaria dell'assemblea nazionale » (Acclamazioni, urrà prolungati).

Durante la breve sospensione che ha preceduto la chiusura, un gruppo numeroso di deputati ha intuonato un canto patriottico.

I deputati hanno rinunziato alle loro indennità a beneficio dell'esercito e per l'acquisto di un aeroplano militare.

BELGRADO, 7. — Nella odierna seduta della Scupstina il presidente del Consiglio, Pasic, fece dichiarazioni sull'attuale situazione, dicendo che in seguito all'attitudine della Turchia gli Stati cristiani dei Balcani si videro costretti a discutere in comune gli urgenti rimedi.

Ricordate le proposte del conte Berchtold relative all'esecuzione delle riforme nell'Impero ottomano, soggiunge che gli Stati balcanici si attendevano che le potenze firmatarie del Trattato di Berlino appoggiassero gli sforzi per migliorare la situazione della Turchia. Ma questa invece di trattare la questione pacificamente entrò in una via bellicosa ordinando la mobilitazione del suo esercito.

Il ministro concluse dicendo che però la Serbia persevererà nei suoi sforzi che spera saranno coronati dal successo pel benessere delle nazioni balcaniche e di tutti i popoli civili.

PARIGI, 8. — Gli studenti greci residenti a Parigi hanno tenuto una riunione nella quale oltre 400 di essi hanno deliberato, fra grande entusiasmo, di inscriversi come volontari per il caso di un conflitto fra la Grecia e la Turchia.

La partenza del primo contingente avrà luogo venerdì prossimo.

COSTANTINOPOLI, 8. — È stato proclamato lo stato d'assedio in Macedonia.

L'ambasciatore d'Inghilterra ha conferito col gran visir circa le riforme da effettuarsi in Macedonia.

ATENE, 8. — Si smentisce formalmente la voce corsa all'estero secondo la quale un vapore greco sarebbe stato preso d'assalto al

Pireo e i passeggeri turchi sarebbero stati malmenati. Non è avvenuto alcun incidente di questo genere.

COSTANTINOPOLI, 8. — La Porta ha notificato agli ambasciatori la sua decisione circa l'applicazione delle riforme.

Il Consiglio di guerr tenuto sotto la presidenza del Gran Visir ha deliberato sulla situazione militare.

Si annuncia che è stato proclamato per tre giorni lo stato d'assedio.

ATENE, 8. — Sono stati sequestrati vapori greci ad Alicarnasso, Adalia ed in altri parti dell'Asia Minore.

Il Governo greco, appena avuta conferma che il ministro della marina turco aveva deciso di collocare quattro ufficiali ed alcuni marinai sopra ciascuno dei vapori ellenici confiscati, si è affrettato a protestare energicamente.

COSTANTINOPOLI, 8. — La decisione presa dalla Porta di applicare la legge del 1880 produce una buona impressione nel partito dell'accordo liberale ed in quello della Costituzione. Soltanto i partigiani del Comitato « Unione e progresso » sembrano indignati.

Per evitare di provocare malcontento nel pubblico con la decisione del Governo di applicare la legge 1880, la Porta ha pubblicato un comunicato il quale dichiara che sono allo studio le riforme necessarie e che tutte le leggi e regolamenti finora adoperati per l'interesse e per i bisogni locali e soprattutto per tutelare la Costituzione saranno presi in considerazione.

Verrà preparato un progetto di legge e sottoposto alla ratifica della Camera e del Senato e alla sanzione imperiale. La popolazione non deve essere inquieta e non lasciarsi turbare da erronee informazioni.

Le navi greche delle quali i turchi non hanno ancora preso possesso hanno issato la bandiera francese.

BERLINO, 8. — Stamane è giunto a Berlino il ministro degli esteri russo, Sazonoff.

LONDRA, 8. — Un dispaccio al *Lloyd* da Costantinopoli dice che vapori greci *Leonidas* e *Heleni* sono stati ricondotti a Costantinopoli dai Dardanelli dalle autorità militari. Altre navi li seguono.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio romano

7 ottobre 1912.

L'altezza della stazione è di metri	50 60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	760.0
Termometro centigrado al nord	21.6
Tensione del vapore, in mm.	13.47
Umidità relativa, in centesimi	70
Vento, direzione	SSE
Velocità in km.	61
Stato del cielo	quasi coperto
Temperatura massima, nelle 24 ore	21.7
Temperatura minima	15.1
Pioggia in mm.	12.4

7 ottobre 1912.

In Europa: pressione massima di 778 sulla Russia meridionale, minima di 750 sulla Norvegia e Lapponia.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque disceso, fino a 7 mm. in Liguria; temperatura generalmente aumentata; venti forti tra nord e levante sull'Emilia, Toscana, e a nord della Sardegna, pioggie al centro e Sardegna; pioggerella in Val Padana, Campania e Capitanata.

Barometro: massimo a 767 sulle Marche, minimo a 759 in Sardegna.

Probabilità: Ancora venti moderati e quà e là forti tra nord e levante; cielo prevalentemente nuvoloso con pioggie; Tirreno qua e là mosso od agitato.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 7 ottobre 1912.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	coperto	legg. mosso	16 1	13 4
Genova	coperto	mosso	12 4	9 5
Spezia	coperto	legg. mosso	14 0	10 0
Cuneo	piovoso	—	13 9	5 0
Torino	coperto	—	10 1	6 1
Alessandria	coperto	—	11 7	7 3
Novara	coperto	—	15 4	6 4
Domodossola	3/4 coperto	—	11 2	2 3
Pavia	piovoso	—	12 0	4 8
Milano	coperto	—	11 5	5 8
Como	—	—	—	—
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	nebbioso	—	9 6	4 5
Brescia	piovoso		10 2	6 7
Cremona	piovoso		16 0	7 5
Mantova	piovoso	—	10 8	6 8
Verona	piovoso	—	11 7	7 7
Belluno	coperto	—	10 8	5 9
Udine	piovoso		9 6	6 4
Treviso	piovoso	—	10 2	6 8
Venezia	piovoso	calmo	9 4	6 9
Padova	piovoso	—	9 9	7 5
Rovigo	piovoso	—	9 3	6 0
Piacenza	coperto	—	11 3	6 9
Parma	piovoso	—	9 7	6 1
Reggio Emilia	piovoso	—	9 5	6 5
Modena	piovoso	—	9 1	6 3
Ferrara	piovoso	—	8 7	5 2
Bologna	piovoso	—	8 7	7 4
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	coperto		7 8	5 2
Pesaro	piovoso	legg. mosso	19 2	6 9
Ancona	piovoso	mosso	17 0	9 5
Urbino	coperto		6 8	4 8
Macerata	coperto		12 7	9 4
Ascoli Piceno	—		—	—
Perugia	piovoso	—	10 8	6 4
Camerino	—	—	—	—
Lucca	piovoso	—	13 3	9 8
Pisa	piovoso	—	14 7	9 3
Livorno	piovoso	mosso	12 5	8 5
Firenze	piovoso		12 8	8 4
Arezzo	piovoso	—	12 0	8 8
Siena	piovoso	—	12 0	8 4
Grosseto	piovoso	—	16 0	10 0
Roma	coperto	—	19 1	15 1
Teramo	nebbioso	—	16 2	8 2
Chieti	piovoso	—	13 0	5 3
Aquila	coperto	—	19 0	8 0
Agnone	nebbioso	—	11 3	9 4
Foggia	coperto	—	18 7	10 0
Bari	3/4 coperto	calmo	19 0	13 9
Lecce	coperto	—	21 0	16 7
Caserta	coperto		22 5	16 2
Napoli	coperto	mosso	22 6	15 7
Benevento	coperto	—	21 1	14 5
Avellino	piovoso	—	19 8	12 5
Caggiano	piovoso	—	25 3	15 3
Potenza	piovoso	—	18 0	11 0
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	nebbioso	—	25 0	10 0
Reggio Calabria	—		—	—
Trapani	coperto	molto ag.	25 4	20 4
Palermo	1/2 coperto	calmo	26 2	19 5
Porto Empedocle	—	—	—	—
Caltanissetta	nebbioso		21 7	17 0
Messina	coperto	agitato	24 2	21 0
Catania	piovoso	calmo	23 8	20 7
Siracusa	coperto	agitato	22 7	17 7
Cagliari	3/4 coperto	legg. mosso	23 0	8 5
Sassari	nebbioso	—	19 0	14 5

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile*